

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 – Definanziamento autorizzazioni di spesa non utilizzate

La norma dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali costituiscono integralmente economie di bilancio con riferimento a ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sulla base dei dati del Rendiconto generale dello Stato. Tali autorizzazioni di spesa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla definizione del Consuntivo 2009, entro il 30 settembre 2010. Con il suddetto DPCM verranno altresì individuate le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Dalla suddetta norma potrebbero derivare **benefici sui saldi di finanza pubblica, peraltro al momento non quantificabili**, per quanto riguarda le autorizzazioni pluriennali, individuate con DPCM per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2011 in poi, nonché, in generale, per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l'anno 2010 al fondo ammortamento titoli, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

Articolo 2 – Riduzione stanziamenti di bilancio

La norma prevede la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte, a legislazione vigente, delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito delle missioni di spesa di ciascun Ministero **per gli importi che vengono indicati in apposito allegato al presente decreto.**

A fini della quantificazione dell'ammontare complessivo della suddetta riduzione, si è proceduto alla individuazione del complesso delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2011 - 2013, come individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, al netto delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a:

- risorse del fondo ordinario delle università;
- risorse destinate alla ricerca;
- risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- risorse destinate all'informatica.

Le riduzioni previste sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6.

In esito alla prevista riduzione lineare del 10%, risulterebbero i seguenti effetti sui tre saldi:

In milioni di euro

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
EFFETTO RIDUZIONE LINEARE 10% SPESE RIMODULABILI - parte corrente	- 831	- 821	-824	-600	-720	-810	- 650	-750	-800
EFFETTO RIDUZIONE LINEARE 10% SPESE RIMODULABILI - conto capitale	-1613	-1395	-1571	-750	-1300	-1900	-750	-1300	-1900

Si rappresenta che le richiamate riduzioni di spesa scontano gli ulteriori effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, concernenti le riduzioni dei consumi intermedi. In generale, le previsioni di spesa che hanno formato oggetto delle riduzioni sono quelle risultanti dalla legislazione vigente, ridefinite per il triennio 2011 - 2013, sulla base degli elementi previsionali aggiornati in sede di RUEF, che saranno presi a base per la predisposizione del prossimo progetto di bilancio.

Tali previsioni potrebbero essere ulteriormente soggette a revisioni - esclusivamente ove sopravvengano modifiche previsionali degli andamenti dei tendenziali - in sede di definizione del disegno di legge di bilancio pluriennale 2011-2013. In tale occasione potranno essere recepite altresì le indicazioni e le eventuali conseguenze degli aggiornamenti per l'anno in corso della prossima Decisione di finanza pubblica e gli eventuali conseguenti aggiornamenti.

Inoltre, in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, limitatamente al triennio 2011- 2013, con il disegno di legge di bilancio, in sede di predisposizione del suddetto disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, potranno essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle menzionate spese sottoposte a riduzione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Ciò, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, assicurando ulteriore flessibilità rispetto a quella già assicurata tra i programmi di una stessa missione, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale ulteriore possibilità di rimodulazione potrà essere realizzata su proposta del Ministro competente, per il tramite degli uffici centrali del bilancio del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato. I termini della richiamata rimodulazione verranno evidenziati in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, nel quale verranno esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascuna missione e programma rimodulati.

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa

La norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, con **risparmi complessivi per almeno 60 milioni di euro**, di cui 7 milioni da riferire all'eliminazione di posti negli organici dirigenziali (in aggiunta alle riduzioni già previste dall'art. 2, comma 7- *bis* della legge n. 25 del 2010), 3 milioni da riferire al contenimento delle strutture di missione e 50 milioni alle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli effetti si stimano in 45 milioni nel 2010 e 15 milioni nel 2011.**

Articolo 4 - Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ma realizza invece economie di gestione ed entrate finanziarie, potenzialmente anche significative e commisurate al tasso di utilizzo del sistema da parte di enti e Amministrazioni, nonché all'adesione all'iniziativa da parte dei cittadini. Ad esempio, nel caso della sola INPS e considerando solo i pagamenti effettuati oggi per contante, il risparmio potenziale per l'Amministrazione è quantificabile in 82,5 milioni di euro all'anno. I costi di realizzazione del sistema saranno a carico del concessionario. Per i costi necessari alla amministrazione del sistema (monitoraggio e informazione) si provvederà a valere, e nei limiti, delle risorse generate in applicazione dell'intervento normativo.

Articolo 5 - Economie negli organi costituzionali, di governo e degli apparati pubblici

Comma 1 (riduzioni di spesa negli organi costituzionali)

La disposizione prevede che a decorrere dal 2011 le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa, deliberate secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, a valere sugli stanziamenti degli organi costituzionali siano annualmente versati al bilancio dello stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. A tale fondo confluiranno anche le riduzione di spesa deliberate dalle Regioni in attuazione della stessa norma. Le conseguenti variazioni di entrata per importi non quantificabili al momento, andranno interamente a riduzione del debito.

comma 2 (Trattamento economico Ministri e Sottosegretari non parlamentari)

La norma prevede che il trattamento economico di cui all'art.2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.212, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che non siano parlamentari, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011. L'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, 2 Ministri e 7 Sottosegretari di Stato, per complessive 9 unità. La minore spesa annua di 0,07 milioni di euro, quale risulta dall'unito prospetto, è stata valutata, per le unità sopraindicate, considerando gli emolumenti che compongono il trattamento economico di soggetti interessati (stipendio e indennità integrativa speciale).

I risparmi nel periodo considerato possono essere così quantificati:

in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
SNF	0,07	0,07	0,07
FABB/INDEBITAMENTO	0,04	0,04	0,04

Riduzione 10% trattamento economico membri del Governo non parlamentari

	Unità	Tratt. econ. annuo unitario	Tratt. econ. annuo unitario con O. R. (32,70%)	Riduzione 10%	Risparmio complessivo lordo
Ministri	2	69.570	92.319	9.232	18.464
Sottosegretari	7	57.812	76.717	7.672	53.702
	9				72.165

Comma 4: (Riduzione dei rimborsi ai partiti politici)

La norma determina una riduzione delle risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

La disposizione interviene, con effetti **a partire dalle prossime elezioni**, sulle modalità di determinazione delle risorse da assegnare in ciascun anno ai partiti e movimenti politici, rispettivamente, riducendo del 10% l'importo unitario previsto dalla legge 157 del 1999 e successive modifiche per la quantificazione dei rimborsi (per un ammontare crescente di risparmi annui, prevedibilmente realizzabile a regime dal 2015 per circa 20 milioni di euro) e prevedendo l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi relativi a consultazioni elettorali per le quali si sia verificata la fine anticipata della legislatura.

I presumibili risparmi derivanti dalle suddette misure, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum, elezioni suppletive e gli effetti sui rimborsi delle consultazioni passate, possono essere desunti dal prospetto a seguire.

	2011	2012	2013
10% nuove elezioni			
<i>Senato</i>			5,1
<i>Camera</i>			5,1
<i>Parl. Europeo</i>			
Regioni:			
<i>Regioni statuto ordinario</i>		0,03	0,0
<i>Sicilia</i>			0,5
<i>Val D'Aosta</i>			0,0
<i>Friuli V.G.</i>			0,1
<i>Trentino A.A.</i>			0,0
<i>Sardegna</i>			0,0
totale risparmi nuove elezioni		0,03	10,8

Commi da 6 a 11 (incarico nei governi degli enti locali)

Le misure introdotte sono volte ad ottenere una riduzione dei "costi della politica" a livello locale, attraverso la modifica di talune disposizioni recate dagli artt. 82, 83 e 84 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico enti locali).

In particolare si opera nei seguenti termini:

- i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali hanno diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva, la cui entità non può essere superiore a un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
- si sopprime l'attribuzione di gettoni di presenza e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.
- si prevede che, con decreto del Ministero dell'Interno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione paramtrate all'entità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione.
- si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il "rimborso forfetario onnicomprensivo" attualmente previsto dalla normativa vigente.

Il complesso delle norme ha effetti riduttivi sulla spesa a carico degli enti per gli amministratori locali. L'entità dei risparmi di spesa che si determineranno all'interno degli enti sarà calcolabile a consuntivo. In ogni caso, le economie di spesa – tenuto conto dei profili di autonomia costituzionale degli enti locali e delle regole del patto di stabilità interno – non sono scontabili sui saldi di finanza pubblica e sono destinate a incidere in modo positivo sui saldi di bilancio dei singoli enti.

Articolo 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi:

In relazione all'articolo 6 , che prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi rientranti come costi nel consolidato della pubblica Amministrazione **non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi, ai sensi dell'articolo 2, sono inclusi nel taglio lineare del 10% .**

In ordine alle misure di contenimento previste per le società controllate da amministrazioni pubbliche, da parte degli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria , viene previsto, in linea generale al **comma 21**, il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6 , con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6.

Tale disposizione è volta ad assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi, impedendo il riutilizzo delle risorse che si rendono disponibili sui rispettivi bilanci autonomi per effetto delle norme di contenimento. Non si registrano al momento gli effetti di miglioramento sui saldi delle correlate misure atteso che gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo.

Comma 15 (liquidazione enti disciolti)

La norma prevede che il corrispettivo provvisorio previsto, a titolo di provento dell'attività di liquidazione degli enti disciolti è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.

Dall'applicazione della disposizione, si determinerà una **variazione in aumento di entrata stimabile- sulla base di criteri prudenziali** - del valore patrimoniale degli immobili di cui all'art. 41, comma 16-bis, del decreto-legge n. 207/2008, **in 150 milioni di euro per il 2010.**

Comma 16 -18 (SIR)

Le disposizioni prevedono la soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR e il **versamento al bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre 2010, della somma di 200 milioni di euro** a valere sulle disponibilità dello stesso Comitato.

È previsto altresì che il residuo patrimonio del Comitato, ogni sua attività, passività e rapporto, comprese le partecipazioni nella REL S.p.A. in liquidazione e nel Consorzio bancario SIR in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata.

Ai fini della celere liquidazione del patrimonio trasferito è prevista altresì la nomina di un

Collegio di periti che, entro termini stabiliti, deve procedere a una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. Tale valore stimato costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio che sarà corrisposto dalla Società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A salvaguardia degli interessi dell'erario, è previsto che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determini l'eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo pagato; di tale eventuale maggior importo, il 70% è attribuito al MEF e la residua quota rimane alla Società trasferitaria, in ragione del miglior risultato conseguito nella liquidazione. La disposizione comporta **effetti in termini di SNF e fabbisogno ma non ai fini dell'indebitamento.**

Comma 20 (accantonamento trasferimenti a regioni a statuto ordinario) Il comma prevede un accantonamento di risorse da destinare, in funzione premiale, alle regioni a statuto ordinario che pongono in essere le misure previste dai vari commi del medesimo articolo 6 per la riduzione delle spese (autovetture, formazione, studi e consulenze, compensi...), e per ricondurre gli emolumenti, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che comunque non eccedano complessivamente l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

L'accantonamento è stabilito in misura pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 (federalismo amministrativo a Costituzione invariata) ed è stimato in circa 300 milioni, tenuto conto che, come risulta dall'allegata tabella, l'importo dei trasferimenti in questione è pari a complessivi 3.186 milioni (allegato 1)

Il comma **non comporta effetti sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto**, trattandosi di redistribuzione di risorse, comunque, già previste a legislazione vigente in favore delle regioni a statuto ordinario.

In base al **successivo comma 21** le misure di contenimento previste dall'articolo 6 costituiscono per gli enti territoriali misure strumentali per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica in quanto non è previsto, nei loro confronti, il versamento all'entrata statale delle somme corrispondenti alle economie di spesa.

Articolo 7 – Soppressione e incorporazione di enti ed organismi pubblici: riduzione dei contributi a favore di enti.

Comma 1: prevede la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL, le cui funzioni sono attribuite all'INAIL. Dall'applicazione della disposizione discendono i seguenti risparmi di spesa:

IPSEMA: il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, è di euro 636.433, così determinato:

Presidente	105.000
CIV	237.000
CDA	221.000
Collegio dei sindaci	<u>73.433</u>
Totale	636.433

ISPESL: il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, è di euro 426.248, così determinato:

Commissario straordinario	139.207
Comitato Tecnico Scientifico	200.000
Collegio dei revisori	<u>87.041</u>
Totale	426.248

Comma 2: prevede la soppressione dell'IPOST e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Il risparmio di spesa, relativo al costo degli organi, è di euro 790.427, così determinato:

Commissario straordinario	192.170
Comitato di indirizzo e vigilanza	487.862
Collegio revisori	<u>110.395</u>
Totale	790.427

Comma 6 - Si tratta di una disposizione che modifica la collocazione organizzativa di posti dirigenziali di livello generale già esistenti. Le modalità attuative dovranno avvenire **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Comma 7: i risparmi indicati in tabella, pari complessivamente a 1.002.984 euro, riguardano le riduzioni conseguenti alla riforma dell'assetto organizzativo degli enti previdenziali pubblici.

Ente	Risparmi relativi all'eliminazione del CdA
Inps	257.916
Inail	317.000
Inpdap	257.916
Enpals	170.152
Totale	1.002.984

I risparmi per la riduzione del numero di componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza (quantificabili in euro 463.334) saranno effettivi a decorrere dalla ricostituzione degli organi stessi, ai sensi del comma 9 dell'articolo in esame, prevista per l'anno 2013.

Comma 15: prevede la soppressione dell'Istituto per gli affari sociali e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL.

Il risparmio, relativo alla spesa per gli organi, è pari a complessivi **194.900** euro, risultanti dal bilancio preventivo 2010.

Comma 16: prevede la soppressione dell'ENAPPSMSAD con contestuale successione dell'ENPALS nei rapporti attivi e passivi.

Le entrate delle quali dispone l'Istituto sono indicate all'articolo 26 dello statuto, approvato con D.P.R. n. 1109/1981 e consistono, principalmente, in contributi degli iscritti, contributi ordinari annui da parte dello Stato per il funzionamento e le attività dell'Istituto, a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da eventuali trasferimenti da parte delle Regioni e altri enti del settore pubblico. In particolare, nell'esercizio 2010, sono previsti trasferimenti da parte dello Stato di 61.975 euro.

Le spese per organi risultano, dal bilancio preventivo 2010, pari a 63.500 euro.

Si evidenzia che l'ente, attualmente non rientrante nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, prevede, per il 2010, un disavanzo finanziario di competenza di 512.875 euro.

Pertanto, a seguito della fusione con l'ENPALS, si può prudenzialmente stimare un aggravio dell'indebitamento della P.A. di 450.000 euro circa (512.875 - 63.500 di risparmi per la soppressione degli organi), che trova compensazione nei risparmi generati dal presente articolo.

Comma 18: prevede la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e l'attribuzione delle relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede un risparmio di spesa stimabile in un importo di euro 135.104, relativo al costo degli organi, così determinato:

Presidente:	83.666
Comitato Amministrativo	34.705
Collegio dei revisori:	<u>16.733</u>
Totale	135.104

Comma 19: prevede la soppressione dell'Ente italiano montagna, con contestuale passaggio delle relative risorse finanziarie e strumentali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalla disposizione discende un risparmio di spesa stimabile in euro 127.866, relativo al costo degli organi, così determinato:

Presidente Consiglio direttivo	70.000
Componente Consiglio direttivo	28.000
Collegio dei revisori dei conti	<u>29.866</u>
Totale	127.866

Comma 20: prevede la soppressione di vari enti, indicati nell'allegato 2, e il trasferimento delle relative attribuzioni alle amministrazioni di cui al medesimo allegato.

Dall'attuazione del citato comma derivano i seguenti risparmi di spesa, relativi al costo degli organi:

Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale: euro 8.991.
Ente Teatrale Italiano (ETI): euro 164.671.

Le otto Stazioni Sperimentali per l'Industria (Stazione Sperimentale del Vetro, per i Combustibili, per la Carta, i Cartoni e le Paste per Carta, per le essenze dei derivati dagli agrumi, per l'industria delle pelli e delle materie concianti, per la Seta, per le Industrie degli Oli e dei Grassi e per l'Industria delle Conserve Alimentari), enti pubblici economici, ai sensi del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999, sono organizzazioni che svolgono, in stretta collaborazione con i settori produttivi di riferimento, attività finalizzate a sostenere la competitività delle imprese. Tali attività includono, in particolare, l'effettuazione di analisi e controlli di laboratorio, la certificazione, la consulenza e la formazione. Le relative spese complessive per gli organi è pari a **697.000** euro, che costituisce anche la misura del risparmio conseguibile.

Dalla soppressione del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento fra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (COMITATO FAO) deriva un risparmio di spesa di euro **36.215** che scaturisce dalla soppressione degli organi.

In relazione all'INCA, di cui è previsto l'accorpamento all'Inran, si fa presente che il bilancio di previsione 2010 evidenzia un disavanzo finanziario di competenza pari a 543.572 euro.

Non essendo l'INCA incluso nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, detto disavanzo, dedotti i risparmi connessi alla soppressione degli organi collegiali (euro 49.630), va prudenzialmente stimato ai fini dell'indebitamento della P.A. per un importo di euro di 495.000 euro, che trova compensazione nei risparmi generati dal presente articolo.

Si evidenzia che l'Ente nazionale delle Sementi Elette (Ense) è un ente *market*, nel quale le entrate di mercato coprono la totalità delle spese, per cui l'inserimento nel perimetro delle P.A., a seguito del previsto accorpamento nell'Inran, non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

Analoga precisazione deve essere fatta per l'IPI, ente che si trova in sostanziale equilibrio finanziario.

Comma 21: prevede la soppressione dell'INSEAN con contestuale trasferimento delle funzioni e delle risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché agli enti e alle istituzioni di ricerca.

Il risparmio, relativo alle spese per organi risultanti dal bilancio preventivo 2010, è pari a complessivi **127.000** euro.

Ulteriori risparmi, allo stato non quantificabili, scaturiranno, a regime, dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative e dal minor fabbisogno di risorse logistiche e strumentali derivanti dalle operazioni di soppressione degli enti previste dal presente articolo e di trasferimento delle relative attribuzioni.

Pertanto, dall'attuazione dei commi 1, 2, 7, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 7 sono conseguibili risparmi complessivamente pari a euro 4.689.626 annui, da riferire agli anni 2011 e successivi, fermo restando che i risparmi per il corrente esercizio potranno rilevarsi a consuntivo, di cui:

- euro **2.259.782** ascrivibili al presente decreto-legge, pari alla differenza tra i risparmi conseguibili a seguito delle soppressione e razionalizzazione degli enti, pari a euro 3.312.359, e l'impatto negativo sull'indebitamento netto delle P.A., complessivamente pari a euro 945.000 (in relazione alla soppressione dell' ENAPPSMSAD e dell'INCA);

- euro **2.429.844**, da imputarsi, ai sensi del comma 15, agli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 247/2007, così determinati: euro 636.433 derivanti dalla soppressione dell'IPSEMA; euro 790.427 derivanti dalla soppressione dell'IPOST; euro 1.002.984 derivanti dalla riforma dell'assetto organizzativo degli enti previdenziali ed assistenziali.

Gli effetti sui saldi sono i seguenti:

in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
Fabbisogno indebitamento e	2,26	2,26	2,26

Commi 22 (organi sociali SACE S.p.A.) Con questa norma si rivede il meccanismo particolarmente complesso di nomina degli organi sociali della SACE S.p.A., previsto dalla normativa vigente, riconducendo il potere di nomina degli stessi alle competenze tecniche del MEF e del MISE, anche in previsione della riduzione del numero dei membri del CdA da sette a cinque.

Comma 23 (Consiglio di amministrazione SOGIN S.p.A. La norma mira a superare la gestione commissariale della SOGIN S.p.A., prevista dalle norme che si propone di abrogare, considerato il prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della Società, prevedendo la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Comma 24 (Riduzione dei contributi agli enti)

La norma prevede la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio dello Stato relativi a contributi ad enti, istituti, fondazioni e altri organismi, a decorrere dall'anno 2010.

Dalla disposizione deriva un effetto di miglioramento dei saldi di 31.480.000 euro per l'anno 2010 e 26.241.800 euro annui a decorrere dal 2011.

Comma 25 (Commissioni mediche di verifica operanti nel MEF)

Si tratta di una norma di razionalizzazione volta al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica. Non determina effetti finanziari diretti.

Comma 26 e successivi (attribuzione alla Presidenza delle funzioni relative al fondo aree sottoutilizzate)

La disposizione prevede l'attribuzione in capo al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 300 del 1999 ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza effetti sui saldi; conseguentemente ai successivi commi è previsto che la Presidenza si avvalga delle strutture competenti del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di attuazione dovranno avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo per le aree sottoutilizzate resta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Comma 1 (riduzione oneri per manutenzione ordinaria). Al fine del contenimento della spesa pubblica, la proposta normativa in esame è volta alla riduzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni, centrali e periferiche, dello Stato attraverso la riduzione del limite massimo di spesa, previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. La proposta stabilisce che a decorrere dal 2011, tali spese non possano superare complessivamente la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

Le risorse destinate alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, come stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 sopra citata, possono essere quantificate nel loro ammontare massimo al 3% del valore degli immobili, stimato dall'Agenzia del Demanio in circa 65 miliardi di euro. Questo comporta che il limite massimo delle risorse destinate alla manutenzione sono pari a circa 1,95 miliardi di euro. Riducendo la percentuale al 2%, tale limite sarebbe pari a circa 1,3 miliardi di euro, comportando la riduzione di 650 milioni di euro del massimale di spesa.

La norma conferma inoltre i limiti introdotti con il comma 222, undicesimo periodo, dell'articolo 2, della legge 191/2009. E' pertanto possibile che la riduzione di spesa, rispetto a quanto previsto, sia superiore a quanto quantificato nella presente relazione.

Trattandosi di una norma di razionalizzazione delle attività delle amministrazioni **si ritiene che prudenzialmente sia opportuno verificare l'entità degli effettivi risultati a consuntivo.**

comma 3 (razionalizzazione spazi): La disposizione prevede misure volte all'attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi immobiliari, gestiti da parte dell'Agenzia del demanio ai sensi del comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilendo che, in caso di inattività relative al rilascio gli immobili utilizzati dalle Amministrazioni usuarie, vengano disposte riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa delle amministrazioni medesime.

Non è possibile quantificare un risparmio di spesa, ancorché essa introduca un forte incentivo alle amministrazioni a razionalizzare gli spazi utilizzati. L'impatto della norma non è soltanto quello di ridurre le locazioni passive, ma anche tutti i costi associati all'utilizzo degli immobili, come energia elettrica, pulizie, riscaldamento. Gli effetti saranno sul lungo termine, in relazione alla progressiva attuazione in vigore del comma 222.

Comma 4 (piani di investimento immobiliare degli enti): la disposizione che **non comporta effetti**, prevede la finalizzazione dei piani di investimento immobiliare degli enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli investimenti da effettuare in Abruzzo ai sensi del decreto legge 39 del 2009.

comma 5 (ottimizzazione spesa per consumi intermedi): Il presente comma ai fini dell'ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è previsto che, sulla base di modelli e indicatori fissati con Circolare dal Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2011, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborino piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento per il 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa 2009, al netto delle assegnazione per i debiti pregressi. Al fine di garantire l'efficacia della disposizione, è stabilito che

in caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una ulteriore riduzione del 10 per cento della spesa, mentre, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte del 8 per cento rispetto al 2009.

In via prudenziale **non si rilevano effetti** dall'attuazione delle disposizioni in quanto preferibile verificare a consuntivo l'effettiva riduzione della spesa in esito al complessivo piano di razionalizzazione cui comunque sono tenute le amministrazioni, pena sanzioni.

Commi da 6 a 8 (poli logistici Ministero del lavoro ed enti previdenziali)

Le disposizioni prevedono la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali ai fini della razionalizzazione e realizzazione dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comma 11 (rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite)

La disposizione prevede che le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, siano riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Dall'applicazione della disposizione, che determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata e di spesa, quantificabile all'atto del versamento del citato corrispettivo, **non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica**, in quanto tali entrate vengono direttamente finalizzate alla copertura degli oneri connessi alle missioni di pace a valere sull'apposito fondo.

Comma 13 La disposizione blocca anche per il triennio 2011- 2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento. Per effetto della disposizione si evita una sicura maggiore spesa stimata, in via prudenziale, per il settore statale in circa 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 ed in circa 50 milioni di euro annui per il settore non statale. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco.

comma 14 (Utilizzo del 30% delle economie ex art. 64, comma 9, legge n. 133 del 2008)

La norma, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui all'art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle spese per supplenze brevi e di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all'art. 78, comma 31 della legge n. 388/2000; infatti, il comma 9 del citato art. 64 destinava i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.

L'intervento, modificando soltanto la destinazione delle risorse innanzi indicate, risulta **priva di effetti finanziari**.

Comma 15 Al fine di garantire il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti previdenziali nonché le operazioni di utilizzo delle somme relative l'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate a decreto di natura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Articolo 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Comma 1. La disposizione è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013 i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'IVC. Tenuto conto delle altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni non comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione possono essere considerati solo a consuntivo.

Comma 2 (riduzione stipendi manager pubblici)

La disposizione contiene le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riducendo, nella percentuale del 5 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a 90.000 euro annui lordi e fino a 150.000 euro annui lordi, e nella percentuale del 10 per cento i trattamenti economici complessivi superiori a 150.000 euro annui lordi.

Una valutazione di massima del numero di dipendenti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma può essere effettuata sulla base dei dati disponibili relativi alle unità di personale ed alle retribuzioni medie di fatto della rilevazione Conto Annuale 2008.

La rilevazione Conto Annuale si riferisce alle sole amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001, per le rimanenti amministrazioni comprese nella lista S13 elaborata dall'ISTAT non sono, al momento, disponibili gli elementi informativi di interesse.

I dati della rilevazione Conto Annuale 2008 individuano le seguenti unità di personale con trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui riferite al 31/12/2008 del settore statale e del settore pubblico non statale:

Unità di personale con retribuzione superiore a 90.000 euro lordi annui (Conto Annuale 2008):

<i>Settore Stato</i>	<i>13.554 unità</i>
- <i>di cui con retribuzione superiore a 150.000 euro</i>	<i>1.336 unità</i>
<i>Settore pubblico non statale</i>	<i>12.918 unità</i>
- <i>di cui con retribuzione superiore a 150.000 euro</i>	<i>111 unità</i>
<i>Totale</i>	<i>26.472 unità</i>

Retribuzione media di riferimento (riferite solo al personale con retribuzione media annua superiore a 90.000 euro lordi annui)

<i>Retribuzione media annua pro capite settore statale</i>	<i>122.220 euro</i>
<i>Retribuzione media annua pro capite settore pubblico non statale</i>	<i>94.560 euro</i>
<i>Retribuzione media annua pro capite</i>	<i>108.722 euro</i>

Le economie di spesa riportate nella tavola 1 sono da considerare, prudenzialmente, al lordo della sola quota IRAP (8,5 per cento), in quanto si specifica che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.

La tavola seguente riporta la valutazione delle economie sulla base degli elementi informativi esposti:

Tavola 1: Economie di spesa complessive derivanti dalla riduzione del 5% per la parte di retribuzione eccedente i 90.000 euro annui lordi fino a 150.000 euro annui lordi e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro annui lordi - (in milioni di euro)

<i>(economie complessive annue al lordo dell'IRAP)</i>	Economie di spesa		
	2011	2012	2013
Comparti/Settori			
Totale Stato	25,45	25,45	25,45
Totale Settore non statale	3,51	3,51	3,51
Totale Pubblico Impiego	28,96	28,96	28,96

In termini di effetti sui saldi si riporta il seguente prospetto:

<i>(economie complessive annue al lordo dell'IRAP)</i>	Economie di spesa

anni	2011	2012	2013
SNF	25,40	25,40	25,40
FABB. INDEB	24,70	23,40	23,40

responsabili diretta collaborazione

L'economia stimata è stata determinata prendendo a riferimento i CDR del "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" in particolare le risorse allocate sui PG relativi alle retribuzioni agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e degli oneri a carico dello Stato. Sul totale delle risorse determinate è stata applicata la percentuale del 10%.

Economia stimata annua milioni di euro			
Anni	2011	2012	2013
SNF	1,4	1,4	1,4
FABB. INDEB	0,8	0,70	0,70

comma 4 rinnovi contrattuali

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, l'ipotesi normativa recata dal primo periodo prevede che i rinnovi contrattuali relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento. Tale limite del 3,2 per cento, quale miglioramento economico per il biennio 2008-2009, non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

L'applicazione della norma, con riferimento al primo e all'ultimo periodo del comma in esame comporta, per la sola Amministrazione dell'Interno, una minore spesa strutturale per **9 milioni** di euro annui lordi già stanziati per il rinnovo del contratto del personale prefettizio relativo al biennio

2008-2009 ed aggiuntivi rispetto alle risorse necessarie per assicurare miglioramenti economici pari al 3,2 per cento a regime per lo stesso biennio.

Tali risorse aggiuntive (9 milioni di euro a decorrere dal 2008), sono state stanziare dall'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 (personale interessato 1.510 unità). La norma in esame comporta la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto risorse utilizzate a copertura del predetto comma 149¹.

Per gli anni 2011 e seguenti, le economie annue lorde derivanti dall'applicazione della norma sono pari a 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'anno 2010, i risparmi di spesa ammontano a 9 milioni di euro per quanto riguarda la quota di competenza.

Non sono ipotizzabili risparmi scontabili sui saldi di finanza pubblica in riferimento al secondo periodo del comma in esame in quanto la previsione ivi contenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del SSN (personale dirigente e non) e incide su benefici - la cui erogazione, peraltro a carattere non automatico, è subordinata al ricorrere di determinati limiti e condizioni - definiti contrattualmente su richiesta specifica del sistema delle autonomie e con risorse non a carico del bilancio statale. La prevista inefficacia delle disposizioni contrattuali con cui sono stati introdotti tali benefici non dà luogo a risparmi da scontare sui saldi di finanza pubblica in considerazione di quanto innanzi evidenziato, in merito all'origine di dette risorse e in ragione della vigenza, per gli enti interessati, di una disciplina vincolistica che, nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento, riguarda l'entità della spesa di personale complessivamente considerata.

Gli effetti sui saldi sono i seguenti:

in milioni di euro

Anni	2010	2011	2012	2013
SNF	9	9	9	9
FABB. INDEB	4,90	4,90	4,60	4,60

commi 5-12 (turn over del personale)

La disposizione prevede, per le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), per le Agenzie fiscali e per gli enti pubblici non economici, il limite del 20% del turn over per il triennio 2011-2013, del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015, in luogo delle percentuali del 20% per l'anno 2011, 50% per l'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013.

¹ Articolo 3, comma 150 della legge 28 dicembre 2007, n. 244.

Anche per gli Enti di ricerca vengono ridefiniti i limiti assunzionali nelle stesse misure delle amministrazioni dello Stato, in luogo della vigente normativa che prevede il pieno reintegro del turn over, nei limiti dell'80% delle entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per le Università resta in vigore la possibilità di assumere nei limiti del 50% del turn-over nel biennio 2010-2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 66 comma 13 del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni nella Legge 133/2008.

Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dell'anno precedente.

Le economie derivanti dalla disposizione sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN OVER IPOTESI					
20% 2011-2013 - 50% 2014 - 100% 2015					
	Economie anno 2011	Economie anno 2012	Economie anno 2013	Economie anno 2014	Economie anno 2015
MINISTERI	-	22.975.500	106.307.800	203.826.600	240.988.600
AGENZIE	-	6.839.100	31.643.800	60.667.900	71.726.400
CARRIERA DIPLOMATICA	-	293.250	1.334.500	2.550.000	3.017.500
CARRIERA PREFETTIZIA	-	459.000	2.108.000	4.041.750	4.785.500
MAGISTRATURA	-	3.765.000	17.450.000	33.470.000	39.570.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	-	6.915.600	32.000.800	61.364.900	72.559.400
ENTI DI RICERCA	7.922.000	23.677.200	39.217.200	51.658.500	56.393.000
TOTALE ECONOMIE	7.922.000	64.924.650	230.062.100	417.579.650	489.040.400

Ai fini della stima delle economie sono stati utilizzati, relativamente alle consistenze di personale ed ai costi per le retribuzioni, i dati pubblicati nell'ultimo conto annuale (anno 2008) ed i tassi di cessazione medi di comparto dell'ultimo triennio (2006-2008).

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

in milioni di euro

Anno	2011	2012	2013
SNF	7,90	58	198
Fabbisogno e indebitamento	4,30	33,40	118,50

Comma 15 (Organici degli insegnanti di sostegno)

La norma assicura per l'a.s. 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'a.s. 2009-2010. La possibilità di autorizzare posti di sostegno

in deroga al predetto contingente è correlata esclusivamente alle situazioni di particolare gravità sulla base dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104.

La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Comma 16

La disposizione è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario in quanto viene ridotto il finanziamento del SSN. Infatti, in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 23 e relativi al personale dipendente e convenzionato con il SSN, il presente comma dispone la corrispondente riduzione del vigente livello del finanziamento del medesimo SSN (definito dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) che, viceversa, è dimensionato per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni, secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento. Tale differenziale fra finanziamento già previsto ed onere effettivo per il personale è pari a circa 420 milioni di euro per il 2011 e a circa 1.130 milioni di euro a decorrere dal 2012.

FINANZIAMENTO del Servizio sanitario nazionale	2011	2012	2013 (effetto di trascinamento dal 2012)
spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutata secondo parametro di finanza pubblica di riferimento (periodo 2010-2012) scontato nel livello del finanziamento del SSN, come determinato dall'articolo 2, comma 67, della legge 191/2009 (1)	46.304	47.487	47.487
spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutato secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente DL (2)	45.886	46.355	46.355
ECONOMIE di spesa derivanti dalle disposizioni recate in materia di costo del personale per gli anni 2011 e 2012 (3)=(2)-(1)	-418	1.132	1.132

Pertanto, in conseguenza della riduzione del livello del finanziamento del SSN si riduce la capacità di spesa degli enti del comparto per i medesimi importi.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

Anno	2011	2012	2013

	246	628	628
--	-----	-----	-----

commi da 17 a 20 TRATTAMENTO ECONOMICO – Rideterminazione delle risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 e disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e dei professori e ricercatori universitari

In considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sull'economia nazionale, la norma sospende – senza possibilità di recupero - le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. E' disposta, inoltre, la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del dlgs. 165/2001. Infine, è stabilita la rideterminazione – complessivamente in riduzione – delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in modo tale da:

- riportarle agli importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010;
- tenere conto della predetta disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico.

La rideterminazione delle risorse utilizza una base informativa aggiornata per alcuni dati stipendiali di riferimento, nonché per la definizione della percentuale di incremento per l'anno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, comunicata dall'ISTAT nel mese di marzo 2010.

Commi 17 e 18: E' disposta la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione nelle misure previste dell'indennità di vacanza contrattuale. Vengono rideterminate per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione;

Comma 19: precisa che le risorse rideterminate al comma 18 precedente comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 20: prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale rideterminino anch'esse le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato.

Ai fini della valutazione delle economie di spesa recate dalla presente disposizione, si riportano di seguito:

- un prospetto riepilogativo degli oneri previsti per l'intero Pubblico Impiego per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 secondo le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 13 a 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010);
- un prospetto riepilogativo delle risorse rideterminate secondo quanto previsto dalla presente disposizione;
- il quadro delle economie di spesa per singolo settore di intervento previste dall'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Tavola 1: Triennio contrattuale 2010-2012 - Risorse finanziarie previste all'art. 2, commi da 13 a 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

<i>(oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>	Disegno di Legge finanziaria 2010		
	2011	2012	2013
Comparti/Settori	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Stato (ARAN)	370	585	585
Stato non contrattualizzati (*)	201	307	307
<i>di cui: Corpi e Forze</i>	<i>135</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
Totale Stato	571	892	892
Totale Settore non statale	516	788	788
Totale Pubblico Impiego	1.087	1.680	1.680

(*) non sono compresi gli importi per l'adeguamento retributivo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Tavola 2: Triennio contrattuale 2010-2012 - Risorse finanziarie rideterminate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, commi da 17 a 21 (importi corrispondenti alla misura di regime dell'IVC, blocco degli incrementi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, base informativa aggiornata)

<i>(oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>			
Comparti/Settori	2011	2012	2013
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Stato (ARAN)	313	313	313
Stato non contrattualizzati (*)	222	222	222
<i>di cui: Corpi e Forze</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
Totale Stato	535	535	535
Totale Settore non statale	548	548	548
Totale Pubblico Impiego	1.083	1.083	1.083

(*) non sono compresi gli importi per l'adeguamento retributivo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Tavola 3: Triennio contrattuale 2010-2012 - Valutazione delle economie derivanti dalla rideterminazione delle risorse previste dall'attuazione delle norme di cui all'art. 9, commi da 17 a 21 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 (in milioni di euro)

<i>(economie complessive annue al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>			
Comparti/Settori	2011	2012	2013

	(mln di euro)	(mln di euro)	(mln di euro)
Stato (ARAN) (comma 16, lettera a))	57	272	272
Stato non contrattualizzati (comma 16, lettera b) e comma 18) (*)	-21	85	85
<i>di cui: Corpi e Forze</i>	0	79	79
Totale Stato	36	357	357
Totale Settore non statale (comma 18 e comma 19)	-32	240	240
Totale Pubblico Impiego	4	597	597

(*) non sono compresi gli importi per l'adeguamento retributivo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Si fa presente che la disapplicazione per l'anno 2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del dlgs. 165/2001 non produce ulteriori economie, in quanto le relative risorse non sono state ancora stanziare.

Dati di riferimento (commi 17, 18, 19, 20 e 21)

La stima delle economie derivanti dall'applicazione del presente articolo è stata effettuata con riferimento agli importi indicati all'art. 2, commi da 13 a 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Per la determinazione puntuale delle economie si è anche tenuto conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti nella base informativa utilizzata, in particolare per quanto concerne alcuni dati stipendiali di riferimento, nonché della definizione della percentuale di incremento per l'anno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione comunicata dall'ISTAT nel mese di marzo 2010. Infine, si sono considerati gli effetti della disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del dlgs. 165/2001.

Comma 21: La norma dispone per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del dlgs. 165/2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate):

- il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;
- che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

Comma 22: la norma prevede, in merito agli istituti di cui al comma precedente, disposizioni specifiche per il solo personale di cui alla legge n.27/1981 (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato). In particolare:

- conferma, in primo luogo, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né acconti né conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dall'articolo 24 della legge n. 448/1998. Al fine di evitare, però, che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinarsi degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio - di valenza programmatica - con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per l'anno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per l'anno 2010 (+3,04%). Inoltre, fermo restando il meccanismo di definizione dell'adeguamento retributivo come previsto dal suddetto articolo 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l'intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014.

- prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni a partire dal 1° gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1° gennaio 2014.

Si riportano di seguito i valori riferiti alle economie stimate con riferimento agli interventi sopra riportati:

Economie stimate per il periodo 2011-2013 derivanti dal blocco dell'adeguamento retributivo automatico

per i magistrati e per gli avvocati dello Stato e dal blocco degli automatismi stipendiali (classi e scatti) per tutto il personale ex art. 3 del dlgs 165/2001 (Magistrati - dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa - professori e ricercatori universitari)

(importi in milioni di euro annui al lordo dei contributi e dell'IRAP a carico delle Amministrazioni)

	2011	2012	2013
	(mln di euro)	(mln di euro)	(mln di euro)
Settore Stato:			
<i>Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e Magistrati e avvocati dello Stato</i>	51,6	68	108
Settore non statale:			
<i>professori e ricercatori universitari</i>	36,0	101,0	162,0
Totale	87,6	169	270

L'intervento su classi e scatti del personale ex art. 3 del dlgs 165/2001, comporta economie di tipo strutturale per i soli dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e per i Professori e ricercatori universitari (in milioni di euro, tali economie possono essere stimate per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente in 62, 60 e 59 milioni di euro per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa e 186, 181 e 176 milioni di euro per i Professori e ricercatori universitari) mentre per i magistrati non si realizzano economie per gli anni successivi al 2013.

Il blocco dell'adeguamento retributivo automatico, per i magistrati, per gli anni 2012 e 2013 non produce effetti di ulteriore risparmio in quanto le relative risorse non sono state ancora appostate in bilancio

La presente disposizione comporta effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che va a ridurre degli stanziamenti di risorse previsti dalla legislazione vigente.

Stima effetti sui saldi in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
SNF	51,60	68	108
FABB. INDEB	47,94	87,05	139,07

Comma 23, blocco automatismi stipendiali personale del comparto Scuola

La norma stabilisce che, per il personale docente ed ATA della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell'arco di 37 anni, a decorrere dall'anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive. Sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato del MEF in ordine agli oneri sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del personale docente ed ATA, con riferimento agli anni 2004-2010, è stato calcolato un onere medio annuo lordo pari a circa 329 milioni di euro che, prudenzialmente, nello sviluppo del calcolo è stato arrotondato per difetto a **320 milioni di euro**.

Ai fini del computo delle economie conseguenti all'attuazione dell'intervento è stata inoltre considerata la struttura stipendiale stabilita contrattualmente per il predetto personale, che prevede una progressione economica articolata in sette posizioni stipendiali per ciascun profilo professionale, della durata media di circa sei anni, come di seguito riportate:

da 0 a 2;
da 3 a 8;
da 9 a 14;

da 15 a 20;
da 21 a 27;
da 28 a 34;
da 35 in poi.

Considerato che l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i predetti passaggi stipendiali comporterebbe, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010/2012, lo slittamento di tre anni del passaggio nella classe stipendiale successiva e, quindi, dei relativi incrementi economici, le economie stimate, scaturenti dallo sviluppo dei conseguenti effetti finanziari sull'intero arco temporale contrattualmente definito, risulterebbero le seguenti:

Stima effetti finanziari in milioni di euro.										
<i>Anni</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013- 2015</i>	<i>2016- 2021</i>	<i>2022- 2027</i>	<i>2028- 2033</i>	<i>2034- 2040</i>	<i>2041- 2047</i>	<i>2048- 2050</i>	<i>Totale</i>
Lordo Stato	320	640	960*	800*	640*	480*	320*	160*	0	18.720
Netti	175,1	329,6	494,5	400	320	240	160	80	0	

*** Economie di spesa in ragione d'anno.**

Ai fini del computo delle predette economie di spesa, per motivi prudenziali, non si sono valutati i risparmi conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo spettante al personale docente ed ATA che sarà immesso in ruolo negli anni scolastici successivi all'a.s. 2009-2010, trattandosi di un fenomeno allo stato attuale difficilmente quantificabile.

Comma 24

Le norme sono dirette a prevedere che quanto stabilito dal comma 17 in materia di contrattazione per i dipendenti pubblici per il periodo 2010-2012 e il conseguente livello dei trattamenti economici previsti a decorrere dall'anno 2011 si estenda anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Commi 25, 26 e 27 (Mobilità in deroga)

L'intervento normativo proposto con il comma 23 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico.

Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente

all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

Il comma 24 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico, mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.

Infine, il comma 25 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree della stessa amministrazione.

Si tratta di una disposizione che incide sulla funzionalità e sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e che non determina effetti finanziari quantificabili.

comma 28 (Spese per personale a tempo determinato)

L'intervento normativo proposto è finalizzato a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nell'anno 2009, mediante il contenimento dell'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, di cui si possono avvalere le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dai dati contenuti nel conto annuale 2008 risulta che la spesa sostenuta nel medesimo anno per l'utilizzo delle principali tipologie contrattuali di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie della norma in esame ammonta a circa 640 milioni di euro.

Tali dati di spesa, peraltro, dovrebbero risultare in tendenziale diminuzione per l'anno 2009, in conseguenza dei seguenti fattori: la modifica dell'art. 36 del dlgs n. 165/01 volta alla drastica riduzione di tale voce di spesa (decreto legge 112/08) e il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario previste dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 incide in maniera decisa sulle cause generative dei contratti di lavoro flessibile, consentendo quindi di ipotizzare ulteriori riduzioni di tali prestazioni lavorative.

Infatti, la limitazione a casi eccezionali e per periodi temporali ridotti, nonché l'impossibilità di rinnovo dei contratti ai medesimi soggetti, permettono di quantificare in via prudenziale la spesa, per tali tipologie lavorative, relativa all'anno 2009 in circa 200 milioni di euro.

Pertanto, i risparmi derivanti dall'intervento normativo proposto possono essere stimati in circa **100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e in termini di fabbisogno e indebitamento si colgono i seguenti effetti pari a 54,70 milioni di euro, 51,50 milioni e 51,50 rispettivamente per ciascun anno del triennio.**

Comma 30 (riordino carriere comparto sicurezza)

L'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ha stanziato delle risorse finalizzate al Riordino dei Ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Comparto Sicurezza-Difesa. Tali risorse pur stanziata dalla legge Finanziaria 2004, sono state

utilizzate in parte dall'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 2004, n. 238 (euro 11.509.000 per l'anno 2004, euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006).

Pertanto, le risorse residue pari a **770 milioni di euro lordi** (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti *una tantum*) **possono essere soppresse** in quanto non ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Rimangono, tuttavia, stanziati le risorse a regime pari a 119 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Gli effetti sui saldi sono i seguenti:

Anno	2010	2011	2012	2013
SNF	119			
Fabbisogno e indebitamento		421,40	-	-

Comma 31 (trattenimenti in servizio)

La norma intende equiparare i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni. Pertanto, qualora un'amministrazione soggetta a misure limitative delle assunzioni, dovesse consentire trattenimenti in servizio, la stessa dovrà rinunciare ad un corrispondente numero di nuove assunzioni nello stesso anno. Sulla base dei dati del conto annuale 2008 è stato stimato, per le amministrazioni destinatarie², un numero annuo di trattenimenti in servizio pari a circa 1.200 unità. Considerando che l'articolo 72, comma 7, del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 è intervenuto in materia di trattenimenti in servizio modificando in semplice facoltà il precedente obbligo di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio del personale da parte delle amministrazioni, è stata ipotizzata una riduzione dei trattenimenti in servizio che potrebbe attestarsi in 720 unità annue nei due anni successivi al 2008.

Si suppone, inoltre, che l'alternatività tra assunzione o trattenimento, introdotta con la disposizione del presente decreto, comporti un'ulteriore contrazione del fenomeno. Infatti, proprio in virtù della predetta discrezionalità, una politica assunzionale orientata allo svecchiamento della propria forza lavoro potrebbe generare un forte disincentivo verso la concessione dei trattenimenti in servizio da parte delle amministrazioni, anche in considerazione della circostanza che l'apporto lavorativo di un dipendente trattenuto sarebbe limitato ad un solo biennio. Sulla base di tali valutazioni, si ritiene che il numero annuo dei trattenimenti in servizio possa essere stimato in 360 unità annue a partire dall'anno 2011.

In considerazione del fatto che la norma fa salvi i trattenimenti disposti prima dell'entrata in vigore del decreto ed aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, si può ragionevolmente supporre che la norma stessa inizi a dispiegare i propri effetti a decorrere dall'anno 2011.

Nella seguente tabella vengono illustrati gli effetti finanziari stimati a partire dall'anno 2011 e fino all'anno 2016 (anno di regime), considerando un esborso pensionistico medio pari a 30.000 euro annui lordi, una retribuzione media pari a 35.000 euro annui lordi ed una indennità di buonuscita media stimata in via prudenziale pari a 80.000 euro lordi.

² Le amministrazioni prese a riferimento sono: i ministeri, la presidenza del consiglio dei ministri, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università con riferimento al solo personale amministrativo.

I conseguenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono i seguenti (il segno negativo indicato che i costi sono superiori alle economie:

	2011	2012	2013
SNF	-11,10	-5,30	22,17
Fabbisogno e Indebitamento	- 8,10	-3,97	14,32

comma 32- Abrogazione della clausola di salvaguardia incarichi dirigenziali

La citata disposizione prevede che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le amministrazioni pubbliche che non intendano confermare l'incarico conferito al dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Inoltre, al previsione disapplica le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei Conti che, con la delibera n. 6/09, all'esito dell'indagine sull'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 62 del CCNL dell'Area I della dirigenza, ha auspicato l'abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia. L'intervento normativo **produce risparmi soltanto eventuali e non valutabili**, tenuto conto che le ipotesi di mancata riconferma dell'incarico rientrano nella piena discrezionalità dell'amministrazione.

comma 32 - (Riduzione delle risorse per la contrattazione integrativa del personale delle agenzie fiscali e del MEF, devoluzione delle risorse al FAF ed al fondo di previdenza del Ministero. Iscrizione di tutti i dipendenti MEF nel Fondo di previdenza)

La disposizione destina una quota pari al 10% delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 165, della legge n. 350/2003 per il 50% al fondo di assistenza per i finanziari, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per il restante 50% al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. La destinazione di tali risorse si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del fondo di assistenza per i finanziari, atteso che l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 già ne prevedeva la destinazione. La disposizione non determina oneri né realizza economie per il Bilancio dello Stato, atteso che si tratta di un trasferimento di risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 165 della legge n. 350/2003 (in un importo pari al 10% del complessivo), al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

comma 33 (Indennità di impiego operativo per reparti di campagna)

La disposizione prevede una riduzione del 30% della spesa derivante dalla corresponsione dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360. Tale riduzione comporta un risparmio di spesa pari a circa 38 milioni di euro annui lordi calcolato sulla base della spesa prevista per l'indennità in questione per

l'anno 2008 stabilita con determinazione interministeriale del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze in euro 128.652.973,15 lordi sulla quale è stata applicato il 30% di riduzione.

Economia stimata annua

In milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
SALDO NETTO	38	38	38
FABBISOGNO E INDEBITAMENTO	20,80	19,60	19,60

comma 35 (interpretazione autentica in materia di indennità di comando)

L'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti di comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa in virtù dell'articolo 52 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 anche alle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative previa individuazione dei titolari delle predette funzioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52, con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attuale formulazione dell'articolo 52 del DPR citato non ha consentito, a tutt'oggi, l'individuazione dei titolari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziare a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario l'intervento normativo al fine di chiarire, anche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 che l'individuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nell'ambito delle risorse stanziare a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al DPR 18 giugno 2002, n. 164:

La disposizione non realizza economie ma è rivolta alla risoluzione di un contenzioso che qualora le decisioni giurisprudenziali dovessero essere favorevoli al personale determinerebbe un aggravio per il bilancio dello Stato di circa 200 milioni di euro rilevabili sulla base dei decreti già emanati e oggetto di contenzioso, considerati anche i periodi pregressi.

comma 36 (Facoltà assunzionali enti di nuova istituzione)

Per gli enti di nuova istituzione, per i quali non è possibile effettuare assunzioni sulla base delle cessazioni, viene comunque prevista la possibilità di assumere personale entro il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica, nel corso del quinquennio decorrente dall'istituzione degli stessi. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le assunzioni vengono effettuate nell'ambito di risorse aventi carattere certo e continuativo destinate anche a tale scopo all'atto della legge istitutiva.

Comma 37

La norma, nell'ambito della procedura contrattuale 2013-2015 e nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione vigente, demanda ad uno specifico confronto tra le parti la materia concernente le voci relative al trattamento accessorio fisso e continuativo spettante al personale ATA e docente, di cui agli artt. 82 ed 83 del CCNL Scuola relativo al quadriennio 2006-2009.

L'iniziativa, in quanto attuabile comunque nei limiti delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legislazione vigente per il triennio 2013-2015, non determina oneri aggiuntivi.

Articolo 10 – riduzione della spesa in materia di invalidità civile

Comma 1

La disposizione prevede l'elevazione dell'attuale limite percentuale del 74% per accedere al beneficio economico dell'assegno mensile di invalidità civile, alla misura pari o superiore all'85% con riferimento alle nuove domande a partire dal 1° giugno 2010.

Sulla base dei seguenti parametri:

importo annuo medio di circa 3.400 euro;

ipotesi minori flussi annui circa 6.000 (pari ad una riduzione di circa il 15%);

tenuto conto dei tempi del procedimento accertativo-concessorio e di liquidazione, conseguono i seguenti effetti:

Effetti finanziari sui tre saldi, (valori in mln di euro, con il segno – effetti negativi per la finanza pubblica, con il segno + effetti positivi per la finanza pubblica)

2011	2012	2013
10	30	40

Comma 2

Il comma 2 prevede l'estensione agli ambiti dell'invalidità gestita dall'I.N.P.S. dei principi che disciplinano l'istituto della rettifica in ambito I.N.A.I.L. Infatti, nella normativa assistenziale relativa all'invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all'handicap e alla disabilità nonché in quella dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, gestite dall'I.N.P.S., è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. L'estensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall'I.N.P.S. consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.

Comma 3

Il comma 3 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, l'estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegue il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

Comma 4

La disposizione è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive all'attività ordinaria di controllo già stabilito per l'anno 2010 in 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.

Dalla disposizione conseguono economie che vengono valutate in 70 mln di euro per l'anno 2011, 130 mln di euro per il 2012 e 180 mln di euro per l'anno 2013.

La dimensione delle predette economie è stata cifrata tenendo conto dell'esperienza derivante dalla attuazione del predetto Programma straordinario relativo al 2009 (previsto dall'articolo 80 del DL 118/2008, convertito con legge n. 133/2008), atteso che sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano recuperati su base annua importi superiori a 100 mln di euro.

Nei termini sopraesposti, stratificandosi nel biennio un numero di verifiche aggiuntive pari a 400.000 unità l'economia su base annua al terzo anno è valutata in 180 mln di euro, tenuto anche conto degli effetti comunque riduttivi, dovuti alla interazione derivante da attività straordinarie di verifica pianificate da più anni, rispetto ai risultati conseguiti con le prime verifiche straordinarie.

Pertanto gli effetti della disposizione risultano i seguenti:

Effetti finanziari sui tre saldi (valori in mln di euro, con il segno - effetti negativi per la finanza pubblica, con il segno + effetti positivi per la finanza pubblica)

2011	2012	2013
70	130	180

Complessivamente dall'insieme dei commi da 1 a 4 derivano i seguenti effetti:

Effetti finanziari (valori in mln di euro, con il segno - effetti negativi per la finanza pubblica, con il segno + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2011	2012	2013
Comma 1 (Elevazione percentuale per nuove concessioni assegni)	10	30	40

invalidità)			
Comma 4 (verifiche)	70	130	180
Effetto commi da 1 a 4	80	160	220

Comma 5 (alunni con handicap)

Le disposizioni ridefiniscono la procedura relativa all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'intervento, nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile avente diritto al docente di sostegno. **La disposizione non comporta effetti finanziari**

Articolo 11 (Interventi in materia di spesa sanitaria)**Comma 1 - (Prosecuzione Piani di rientro)**

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

La norma infatti è diretta a garantire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito l'equilibrio di bilancio, vengano portati a compimento detti interventi. Il completamento di tali interventi strutturali è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dall'altro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per un pieno governo del sistema sanitario.

A detto completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione -e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi- in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati degli esercizi a cui dette risorse si riferiscono.

Comma 2 - (Sospensione azioni esecutive)

Le disposizioni sono dirette ad evitare maggiori oneri a carico delle regioni sottoposte ai piani di rientro, causati da criticità nel sistema dei pagamenti che la medesima norma intende risolvere.

Infatti le norme prevedono, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, un'operazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, accertati attraverso una procedura ricognitiva da concludersi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Allo scopo di non compromettere, rallentare o addirittura impedire detta operazione per l'interferenza delle procedure esecutive, la norma prevede, fino a al 31 dicembre 2010, una sospensione delle stesse nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate.

Comma 3. Il comma prevede che i recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria non siano effettuati a valere sulle risorse derivanti dalle manovre fiscali eventualmente poste in essere dalle regioni al fine di non vanificare le finalità sottese alle manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità.

La tempestiva erogazione del gettito delle manovre fiscali (cifrabile per l'anno 2009, sulla base delle stime del Dipartimento delle Finanze, in circa 2,7 miliardi) riduce la necessità delle regioni di indebitarsi, per onorare i piani di rientro della sanità, determinando un miglioramento dei saldi finanziari delle regioni e, conseguentemente, della finanza pubblica nel suo complesso, in quanto il costo del debito sostenuto dalle regioni è maggiore di quello che lo Stato sostiene con il ricorso al mercato.

Comma 4 – (Acquisti centralizzati)

La norma, nel confermare le procedure informatizzate di monitoraggio e le correlate sanzioni in caso di inadempienza regionale, previste dalla vigente legislazione in materia di acquisto di beni e servizi, prevede che per gli acquisti realizzati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento le aziende sanitarie ed ospedaliere producano una specifica e motivata relazione da sottoporsi agli organi di controllo e revisione aziendali.

Commi 5-12 (Controllo della spesa farmaceutica)

L'effetto complessivo in termini di manovra è determinato dalla disposizione di cui al comma 7, lettera a), prevedendo a regime lo spostamento di un volume di spesa farmaceutica pari a **600 milioni di euro** annui dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico delle regioni), a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche.

Si tratta di farmaci che, sebbene collocati attualmente nell'area di spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in regime ambulatoriale.

Pertanto, la predetta riallocazione della spesa determina:

- a) una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni di euro;

- b) un incremento della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni di euro. Tuttavia detta eccedenza di spesa, fermo restando il vigente tetto del 13,3%, è recuperata dalle regioni tramite:
- gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay-back) e della filiera distributiva,
 - le ulteriori misure di cui ai commi 6, 7, lettera b., e 9. Trattasi di disposizioni che comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica e pertanto sono idonee a ridurre l'importo del pay-back, fino a consentire alle regioni, se attuate pienamente, di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto.

Più in particolare, le predette misure di razionalizzazione della spesa riguardano:

- la riduzione dei margini a carico della filiera della distribuzione del farmaco (comma 6), che comporta un effetto di contenimento della spesa valutabile in circa 400 milioni di euro su base annua;
- l'individuazione da parte dell'AIFA delle soglie di appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci (comma 7, lettera b.), che comporta un effetto potenziale di economia valutabile, secondo le prime elaborazioni dei dati di Tessera sanitaria, in non meno di 600 milioni di euro annui;
- procedure selettive ad evidenza pubblica sui farmaci equivalenti (comma 9), che comportano ulteriori rilevanti economie.

A regime, a decorrere dall'anno 2011, le economie di 600 milioni di euro concorrono alla manovra di finanza pubblica; pertanto si prevede al comma 12 di ridurre il livello del finanziamento del SSN, fissato dall'articolo 2, comma 67, della legge 191/2009, del corrispondente importo di 600 milioni di euro annui.

Per l'anno 2010 l'obiettivo dell'individuazione delle risorse aggiuntive da assicurare alle regioni per un importo pari a 550 milioni di euro, come già previsto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 191/2009, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 3 dicembre 2009, è realizzato, per 300 milioni di euro (la quota parte dei 600 milioni di euro realizzabile nell'anno 2010), attraverso le misure di cui al comma 7, lettera a.. Per la restante parte di 250 milioni di euro, la copertura è assicurata dalle complessive economie del presente decreto legge. Pertanto, per l'anno 2010, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato per 250 milioni di euro.

La seguente Tabella 1 mostra sinteticamente gli effetti finanziari sulle regioni derivanti dalle predette misure.

Tabella 1: Effetti norma farmaceutica rispetto alle regioni

		2010	2011	2012	2013
articolo 11, comma 7, lettera a: riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera (effetto finanziario positivo)	(a)	300	600	600	600
articolo 11, comma 7, lettera a: riallocazione della spesa farmaceutica ospedaliera sulla spesa farmaceutica territoriale (effetto finanziario negativo)	(b)	-300	-600	-600	-600
Fonti di copertura della maggiore spesa farmaceutica territoriale (effetto finanziario positivo):					
1) riduzione dei margini dei grossisti	(c)	200	400	400	400
2) meccanismo pay-back (ovvero azione delle altre misure introdotte)	(d)	100	200	200	200
Effetto complessivo di risparmio per le regioni (effetto finanziario positivo)	(1)= somma da (a) a (d)	300	600	600	600
MANOVRA - VARIAZIONE del livello del finanziamento del SSN ai sensi del comma 5, lettera a (per il 2010) e del comma 12 (a decorrere dal 2011)	(2)	250	-600	-600	-600
Effetto finanziario complessivo per le regioni	(3)=(1)+(2)	550			

La seguente tabella 2 sintetizza gli effetti finanziari in termini di manovra (il segno + indica l'effetto oneroso e il segno - indica l'effetto di risparmio) delle disposizioni in argomento.

Tabella 2 - Effetti finanziari

	2010	2011	2012	2013
MANOVRA (economie)	250	-600	-600	-600

Nel dettaglio delle norme:

- **comma 6:** la disposizione, nel rideterminare le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), prevede che il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA. Con riferimento ad un livello spesa farmaceutica convenzionata, al netto IVA, pari a circa 11.700 milioni di euro su base annua, le economie a carico del SSN sono prudenzialmente valutabili in circa 400 milioni di euro su base annua.
- **comma 7, lettera a.:** con questa disposizione si provvede a ricollocare nell'ambito dell'assistenza farmaceutica territoriale una parte dei farmaci fino ad oggi erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica ospedaliera. Si tratta di farmaci che, pur essendo erogati dalle strutture ospedaliere, vengono assunti dai pazienti a domicilio o in regime ambulatoriale. Si è stimato che la quota di risorse che sottende all'erogazione di tali farmaci trasferibili dall'ambito ospedaliero a quello territoriale sia pari a 600 milioni di euro. Il passaggio nell'ambito dell'assistenza farmaceutica territoriale comporta l'attivazione delle misure automatiche di recupero (pay-back) già previste a legislazione vigente in caso di superamento del tetto;

- **comma 7, lettera b.:** la norma consente il dispiegarsi dei primi positivi effetti dell'attività di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei medici del SSN, resa possibile dalla disponibilità dei dati del Sistema Tessera Sanitaria che, in maniera coordinata, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute hanno implementato con le regioni (ai sensi dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Viene previsto che l'AIFA predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, in modo da poter fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato. Il parametro di riferimento è costituito dalla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali prescritti appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. I dati già emersi dal Sistema Tessera sanitaria documentano come per alcune categorie di farmaci (ad es. statine, sartani e inibitori della pompa protonica) il margine di economie conseguibili con una maggiore appropriatezza prescrittiva sia assai cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni di euro le relative minori spese potenziali attese su base annua;
- **comma 8:** la disposizione, al fine di potenziare gli strumenti di gestione dei servizi sanitari regionali, prevede che con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, si approvino linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti. Tale iniziativa mira ad affrontare un'area di inefficienza organizzativa delle aziende sanitarie che riguarda appunto la logistica che sottende all'utilizzo del bene farmaco nei presidi sanitari pubblici. Prudenzialmente non sono scontati gli effetti economici positivi derivanti;
- **comma 9:** la disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2011 l'erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, e successive modificazioni, non sia più prevista per tutti i medicinali registrati, bensì solo per un numero limitato di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate con procedura selettiva ad evidenza pubblica dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. In particolare si dispone che il prezzo rimborsato dal SSN sia pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti;
- **comma 10:** la disposizione ha carattere transitorio, fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 9. Si prevede che, analogamente a quanto già sperimentato nel 2009 per contrastare il cosiddetto fenomeno degli extrasconti, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, e successive modificazioni, sia ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Si prevede che la riduzione non si applichi ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a

quelli per i quali il prezzo attualmente in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009.

- **Comma 11** : la norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sotto il profilo finanziario, è diretta ad incrementare le attività dell'AIFA in materia di controlli di qualità, disponendo che le direttive impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, debbano dare priorità all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati. Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica;

Commi 13 e 14 (Rivalutazione indennità soggetti danneggiati - norma di interpretazione autentica)

Le disposizioni recate dal comma 13 sono dirette a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo.

La legge 210/1992 prevede, infatti, all'articolo 2, comma 2, che l'indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'articolo 2, comma 1, della medesima legge è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

La questione se la rivalutazione debba essere approntata sul solo indennizzo oppure anche sull'integrazione è stata oggetto di un primo orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la rivalutabilità anche sull'integrazione, con ciò comportando un aggravio di spesa per il bilancio statale con riferimento al contenzioso sviluppatosi nei confronti del Ministero della salute.

Con la recentissima sentenza 13 ottobre 2009, n. 21703, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha radicalmente mutato il precedente orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e che la legge n. 210 del 1992, all'articolo 2 non disciplina l'indennizzo in questione nella sua globalità, ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.

La disposizione in oggetto pertanto è diretta a recepire normativamente l'ultimo orientamento giurisprudenziale, con ciò evitando che insorgano maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Infine, le disposizioni recate dal comma 14 stabiliscono che, fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessi l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 15 - (Tessera sanitaria)

Le disposizioni prevedono che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 della legge n. 326/2003 (Progetto Tessera Sanitaria) concernenti le modalità di assorbimento della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei

servizi, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro a decorrere** dall'anno 2011, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai maggiori costi legati alla generazione della TS-CNS, tecnologicamente più evoluta della TS, e per l'attivazione dei servizi informatici.

Effetti sui tre saldi

In milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
SALDO NETTO DA FINANZIARE	20	20	20
FABBISOGNO E INDEBITAMENTO	20	20	20

Comma 16 – (Ricetta digitale)

Con la presente disposizione si prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. Ciò permette di favorire l'avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.

L'attuazione del presente comma non dà luogo a costi aggiuntivi, in quanto si provvede con le risorse già stanziato allo scopo dall'articolo 50, comma 12, del citato decreto-legge n. 269/2003, e successive modificazioni.

Articolo 12 – Interventi in materia previdenziale

commi da 1 a 6 (revisione del regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato)

La disposizione è diretta a unificare il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario (comma 1) e per il pensionamento anticipato (comma 2) prevedendo:

- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti;

- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

La disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, n. 449/1997.

Più nel dettaglio:

Decorrenze in vigore per il pensionamento di vecchiaia ordinario prima della disposizione in esame

Dal 2012 l'accesso al pensionamento è possibile una volta maturati i requisiti minimi, senza alcun vincolo di posticipo in termini di decorrenza, mentre è operativo il regime temporaneo (periodo 2008-2011) delle decorrenze (c.d. 4 "finestre") introdotto per tale tipologia di pensionamento dalla legge n. 247/2007.

Decorrenze in vigore per il pensionamento di vecchiaia ordinario a seguito della disposizione in esame

Per chi matura i requisiti dal 2011 si prevede:

- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti;
- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

Decorrenze in vigore per il pensionamento anticipato prima della disposizione in esame³

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/07/anno n+1
31/12/anno n	01/01/anno n+2

³ Per i soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità è previsto un regime temporaneo (periodo 2008-2011) con il sistema delle c.d. 4 "finestre", introdotto per tale tipologia di pensionamento dalla legge n. 247/2007.

Decorrenze in vigore per il pensionamento anticipato a seguito della disposizione in esame

Per chi matura i requisiti dal 2011 si prevede:

- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti;
- il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

Nella valutazioni delle economie si è tenuto conto dei seguenti parametri e valutazioni:

A) Pensionamento di vecchiaia ordinario

- stima spesa su base annua per una leva di pensionamento di vecchiaia settore privato (coloro che in possesso dei requisiti manifestano la propensione ad accedere al pensionamento): circa 1.200/1.300 mln di euro per i dipendenti del settore privato nel 2011 crescente a circa 1.400 mln di euro nel 2012 (rispettivamente con riferimento a circa 120.000/130.000 soggetti e circa 140.000, di cui circa il 5/10% manifestano al propensione oltre i requisiti minimi) e circa 700 mln di euro per i lavoratori autonomi (con riferimento a circa 90.000 soggetti, sostanzialmente una volta maturati i requisiti minimi);
- per il settore pubblico la disposizione ha impatto limitato in quanto:
 - o è escluso il settore della scuola;
 - o è significativa la propensione, e in particolare per gli uomini, ad accedere al pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive elevate (superiori ai 35 anni di anzianità) e quindi di fatto avendo già maturato i requisiti di accesso al pensionamento e pertanto di fatto non più soggetti a meccanismi di "finestre";pertanto, si stimano effettivamente interessati dalla disposizione in esame circa 6.000 soggetti l'anno con un importo medio di pensione attorno a 20.000 euro, per un posticipo medio di 12 mesi;
- per il settore pubblico l'impatto, limitato, anche in termini di minori liquidazioni di indennità di buonuscita e/o indennità di premio servizio è stato valutato in coerenza con le interazioni con altre misure contenute nel provvedimento in esame;
- la valutazione relativa al primo anno di applicazione risente della circostanza che nell'anno 2011 è ancora operativo il regime temporaneo (periodo 2008-2011) delle decorrenze (c.d. 4 "finestre") introdotto per tale tipologia di pensionamento dalla legge n. 247/2007

B) Pensionamento anticipato

- con riferimento al pensionamento anticipato l'impatto della disposizione è più limitato rispetto al pensionamento di vecchiaia ordinaria, atteso che si passa da un posticipo medio della decorrenza (rispetto al momento della maturazione dei requisiti, per coloro che addicono al pensionamento con i requisiti minimi) distinto per categoria di lavoratori di 9 mesi per i lavoratori dipendenti e di 15 mesi per i lavoratori autonomi a un posticipo medio della decorrenza di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 per i lavoratori autonomi (+ 3 mesi circa in media), anche se strutturate in termini differenti ("finestra" mobile in ragione della data di maturazione dei requisiti e non "finestre" fisse in ragione del semestre di maturazione dei requisiti);
- nel settore privato, considerando le singole collettività interessate dalle cd. 2 "finestre" a normativa vigente prima della disposizione in esame, quanto sopra comporta un posticipo di circa 3 mesi per circa 90.000 soggetti in media per i lavoratori dipendenti (circa 80.000 soggetti per chi matura i requisiti nel 2011 per effetto dell'innalzamento dei medesimi in tale anno e crescenti per chi matura i requisiti successivamente, con un trattamento medio annuo di circa 26.000 euro) e un

posticipo di 3 mesi circa per circa 50.000 soggetti in media per i lavoratori autonomi (circa 40.000 soggetti per chi matura i requisiti nel 2011 per effetto dell'innalzamento dei medesimi in tale anno e crescenti per chi matura i requisiti successivamente, con un trattamento medio annuo di circa 17.500 euro). Per i lavoratori dipendenti si è altresì tenuto conto dei casi di specificità relativi alla prima e alla seconda "finestra" in vigore prima del decreto in esame. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nel 2011 l'effetto finanziario si manifesta sostanzialmente nel 2012 atteso che già con il regime delle c.d. 2 "finestre" tali soggetti avrebbero conseguito il pensionamento comunque nel 2012 con esclusione dei soggetti di cui al punto successivo;

- con riferimento al 2011 è computato anche l'effetto di economie su parte dei soggetti che maturano 40 anni di anzianità contributiva nel 2011 per il passaggio dal regime delle c.d. 4 "finestre" a quello previsto dalla disposizione in esame. Si stimano interessati circa 13.000 lavoratori dipendenti per un posticipo medio, nel 2011, di circa 4,5 mesi e circa 7/8.000 lavoratori autonomi per un posticipo medio di circa 3 mesi;
- nel settore pubblico l'impatto in termini di economie (posticipo di circa 3 mesi delle collettività che accedono al pensionamento anticipato con requisiti minimi) è limitato, attesa la completa esclusione del settore della scuola, degli effetti di interazione con altre misure contenute nel provvedimento in esame e della circostanza che, rispetto al settore privato, vi è una maggiore propensione, e in particolare per gli uomini, ad accedere al pensionamento con requisiti superiori a quelli minimi. In ogni caso si valuta, prudenzialmente, il coinvolgimento, di circa 18.000 soggetti (soprattutto nel comparto degli enti locali e in parte residuale nel comparto ministeri, con un importo medio attorno ai 30.000 euro annui). L'effetto anche in termini di minori liquidazioni di indennità di buonuscita e/o indennità di premio servizio è stato valutato in coerenza con le interazioni con altre misure contenute nel provvedimento in esame.

C) Derghe

La disposizione prevede la deroga nei limiti di 10.000 unità (per un importo medio di circa 20.000 euro, tenendo conto delle diverse tipologie di pensionamento interessate) con riferimento ai soggetti beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della n. 662/1996. Con riferimento alle altre esenzioni ivi presenti nella disposizione le medesime sono sostanzialmente assorbite dalla circostanza che la nuova normativa si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti minimi dal 2011, nonché dalla prudenzialità adottata nelle valutazioni⁴.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno:

Effetti finanziari (con il segno + economie e con il segno - oneri, valori in mln di euro)

Anni	2011	2012	2013
SALDO NETTO	360	1.200	1.200
FABBISOGNO E INDEBITAMENTO	360	2.600	3.500

⁴ Lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; Lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Tenuto conto che prudenzialmente proprio per la specificità tali collettività non sono state computate ai fini del calcolo delle economie.

In termini strutturali per il periodo di previsione decennale le economie sopra evidenziate risultano confermate atteso da un lato la tendenza alla crescita, come programmato, delle dimensioni delle leve di vecchiaia ordinaria (anche come effetto indotto dell'incremento dei requisiti per il pensionamento anticipato) e dall'altro lo stratificarsi dei maggiori importi medi riconosciuti per effetto della maggiore anzianità contributiva maturata. Con riferimento agli effetti di medio e lungo periodo si rinvia a quanto riportato in Allegato 2

Commi da 7 a 9 (revisione dell'istituto dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego)

La disposizione prevede una revisione dell'istituto dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

La nuova disciplina non si applica in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010

La valutazione degli effetti finanziari è effettuata sulla base dei seguenti parametri e valutazioni:

- di fatto la disposizione produce effetti finanziari positivi dal 2011 atteso che l'esclusione dalla nuova disciplina delle prestazioni derivanti dai soggetti sopraindicati, tenuto conto dei regimi delle decorrenze e delle scadenze previste dalla normativa vigente per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, di fatto costituisce un'esenzione dalla nuova disciplina delle liquidazioni dell'anno 2010;
- prudenzialmente inoltre tenuto conto dell'apertura dei limiti temporali per la presentazione della domanda per i soggetti che accedono per limiti di età entro novembre 2010. Al riguardo si è valutato un effetto incentivante per non rientrare nel nuovo regime per circa 2.900 soggetti con requisiti superiori ai requisiti minimi nel 2010, non previsti negli andamenti tendenziali, e in riferimento ai quali, tenuto conto dei tempi di liquidazione e di accesso al pensionamento si stima una maggiore erogazione di trattamenti di fine servizio (con importo medio di circa 130.000 euro tenuto conto della tipologia di tali soggetti) per 800 soggetti nel 2010 e per 2.100 soggetti nel 2011 (oltre ad un anticipo in termini di ratei pensionistici);

- fermo restando quanto sopra evidenziato per la causa di cessazione per limiti di età, considerato che per le altre cause di cessazione sono escluse le domande presentate alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ciò consente di evitare, per tali causali di cessazione residue, un incremento delle domande nella seconda parte dell'anno 2010 per un effetto "annuncio" della disposizione con conseguenti maggiori oneri pensionistici e per trattamenti di fine servizio non scontati negli andamenti tendenziali;
- la misura in esame è diretta a contenere la dinamica della spesa corrente nel breve periodo atteso che, in ogni caso, a regime, ricomponendosi su base annua un livello di spesa ordinario (anche se dovuto allo stratificarsi di diverse generazioni in circa 3 anni) non risultano sostanzialmente variati i profili tendenziali a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione;
- si stima che ogni anno siano interessati circa 12.000 soggetti (di cui 1.700 con importo medio attorno ai 92.500 euro; 900 con importo medio attorno a 97.500 euro; 7.500 con importo medio attorno ai 150.000 euro; 1.300 con importo medio attorno ai 250.000 euro e circa 500 soggetti con importo medio attorno ai 450/500.000 euro). Si è tenuto conto degli effetti fiscali indotti;
- si è tenuto conto nel computo dell'effetto di interazione di economie sulle prestazioni in esame per effetto di altre disposizioni contenute nel decreto in esame, nonché di una riduzione prudenziale per tenere anche conto di eventuali soggetti (in numero limitato stante la tipologia di soggetti interessati, con requisiti pensionistici superiori a quelli minimi) che possano comunque aver presentato domanda entro la data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:

Effetti finanziari (valori in mln di euro, con il segno - effetti negativi per la finanza pubblica, con il segno + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2010	2011	2012	2013
Economie	0	680	240	0
Stima maggiori oneri effetto incentivo deroghe	-100	-280	0	0
Effetto complessivo della disposizione	-100	400	240	0

Comma 10 (TFR pro-rata su anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011)

La disposizione prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettui secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

L'attuale disciplina prevede per il calcolo della buonuscita (dipendenti statali) o dell'indennità di premio servizio (dipendenti degli enti locali) una retribuzione di riferimento pari a:

- l'80% dello stipendio ed il 48% dell'indennità integrativa speciale (dipendenti statali);
- l'80% della somma dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (dipendenti degli enti locali).

Il calcolo dell'indennità di buonuscita o di premio servizio è effettuato moltiplicando la retribuzione di riferimento relativa all'ultimo anno di servizio (rapportata a 12 per lo Stato ed a 15 per gli enti locali) per l'anzianità contributiva maturata

Per il TFR, invece, la retribuzione di riferimento è pari al 100% di stipendio + IIS (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione).

Il regime del TFR prevede il calcolo della prestazione secondo uno schema a capitalizzazione: ogni anno viene accantonato il 6,91% della retribuzione complessiva (insieme delle competenze fisse e continuative); tale accantonamento è poi annualmente rivalutato sulla base di un tasso di capitalizzazione pari a 1,5% + 0,75 dell'indice di variazione prezzi al consumo.

Pertanto, gli istituti differiscono fondamentalmente:

- a) per la base retributiva, che risulta sensibilmente più elevata nel caso del TFR ;
- b) per le modalità di calcolo, che nel caso della buonuscita utilizzano la retribuzione dell'ultimo anno;
- c) per il beneficio della rivalutazione del TFR.

Per i lavoratori neoassunti dal 2001 è già previsto il passaggio obbligatorio al regime del TFR.

L'estensione pro-rata, esclusivamente ai fini del calcolo, del regime del TFR anche ai lavoratori in essere con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 2011 comporta, nel breve-medio periodo, effetti di limitata economia per la finanza pubblica.

Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale, per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retributivi (per altro contenuti, anche per effetto delle complessive disposizioni contenute nel presente decreto) per i primi anni risulta in buona parte compensativo l'effetto di ampliamento di base retributiva di riferimento e di rivalutazione del TFR. Solo successivamente (dopo 6-7 anni in media) si verifica una graduale riduzione dei trattamenti complessivi, per effetto dell'accesso al pensionamento di soggetti che svilupperebbero parte significativa della loro carriera nel nuovo regime. In sostanza, si verificano economie inizialmente molto contenute, in ragione del principio del pro-rata, fino ad arrivare a importi dell'ordine di alcune decine di milioni di euro solo dopo 6-7 anni, nel momento in cui il calcolo secondo le modalità del TFR riguarderà un numero consistente di annualità di servizio, di cui una parte corrisponderà a livelli retributivi che potranno essere significativamente inferiori rispetto a quello dell'ultimo anno di retribuzione. Successivamente tali economie (peraltro, come detto riscontrabili a partire dagli anni attorno al 2020) si annullerebbero per il progressivo peso dei neoassunti dal 2001, per i quali già vige il regime del TFR.

In sintesi, tenuto anche conto delle interazioni con altre disposizioni contenute nel decreto in esame, dalla norma conseguono i seguenti effetti finanziari:

Effetti finanziari sui tre saldi(con il segno + economie e con il segno - oneri, valori in mln di euro)

2011	2012	2013
0	1	7

Comma 11 (interpretazione autentica articolo 1, comma 208 della legge 662 del 1996)

La disposizione è finalizzata a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'INPS.

Infatti, ai sensi della predetta legge n. 662 del 1996, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell'INPS. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che prevede l'iscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.

La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

La norma è finalizzata ad evitare che, in conseguenza del contenzioso in tale materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive e di restituzione di contributi (valutati dall'INPS sulla base dei dati amministrativi in circa 1,7 mld. di euro nel primo anno e 80 mln. annui negli esercizi successivi), non previsti negli andamenti tendenziali a normativa vigente.

Comma 12 (Interpretazione autentica eventi alluvionali Piemonte) La norma proposta è finalizzata a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, in conformità con la prassi costantemente seguita sul punto dall'INPS.

L'articolo 4, comma 90, della legge n.350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), rinviando all'articolo 9, comma 17, della legge n.289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), estende ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 i benefici previsti per i soggetti colpiti nella Sicilia orientale dal sisma del 1990.

L'intervento legislativo conferma l'interpretazione finora seguita dalla prassi amministrativa dell'INPS. Esso ha lo scopo, a fronte dell'ingente contenzioso che si è venuto a creare, di chiarire, con norma di interpretazione autentica, che i benefici di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e del connesso articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, previsti per i soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte del 1994, sono solo di natura fiscale.

L'interpretazione autentica proposta, chiarendo che le norme in questione hanno introdotto agevolazioni di natura esclusivamente fiscale, è finalizzata quindi ad evitare che, in conseguenza del contenzioso generatosi in materia, si determinino oneri rilevanti per la finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive e di restituzione di contributi non previsti negli andamenti tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 13 - casellario dell'assistenza

commi da 1 a 5 (casellario assistenza)

La disposizione prevede l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.

L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del predetto Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 6 (Rilevanza dei redditi da pensione)

La disposizione contiene alcune modifiche dell'articolo 35, comma 8, della legge n. 14 del 2009, necessarie ai fini di una più razionale gestione delle prestazioni collegate al reddito.

In particolare, l'articolo 35, comma 8, della legge n. 14 del 2009 ha posticipato la rilevanza dei redditi percepiti dai titolari della prestazioni collegate al reddito all'anno successivo a quello in cui i redditi vengono conseguiti. Ciò al fine di riconoscere il diritto alle prestazioni collegate alle situazioni reddituali sulla base di un reddito certo, evitando l'insorgere di indebiti pensionistici che erano fisiologicamente generati dalla disciplina previgente.

La disposizione in esame contiene alcune modifiche della predetta disciplina, e in particolare:

- a) prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dell'anno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito all'abrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 della legge n. 14 del 2009), l'obbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dell'INPS, in quanto sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dell'anno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dell'importo;
- c) prevede l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti.

La norma intende razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando l'insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegando le medesime prestazioni all'accertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.

Pertanto, la disposizione è finalizzata a ridurre la formazione di indebiti pensionistici, e di conseguenza ad evitare che si determinino effetti negativi per la finanza pubblica, non previsti nell'ambito degli andamenti tendenziali a normativa vigente.

Articolo 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

Comma 1. Il concorso alla manovra per le Autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l'anno 2011 in 6.300 milioni, di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto.

Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti a patto di 2.500 milioni di euro.

Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dell'interno di cui al comma 2.

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati hanno i medesimi riflessi sia in termini di indebitamento netto che in termini di fabbisogno.

Comma 2. Il comma prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 296 e 302 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 e, cioè, l'abrogazione della trasformazione in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422/1997. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma prevede, altresì, la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare per pari importo, mentre non comporta effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, in quanto l'attività di spesa delle regioni è regolata dalle norme sul patto di stabilità interno di cui al comma 1. Conseguentemente, la riduzione non è una misura aggiuntiva all'obiettivo del patto di stabilità interno ma strumentale al suo raggiungimento. Si allega la tabella dimostrativa dei trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della sanità (compartecipazione IVA, ecc.).

Inoltre, è prevista la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dell'indebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere c) e d). A tal

proposito si evidenzia che i trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all'Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 14.776 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Commi 3 e successivi. Le disposizioni integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dall'obiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto l'azzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro 60 giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.

Commi 7-10 (spese di personale enti sottoposti al patto).

Il sistema attuale - in linea con i profili di autonomia costituzionalmente garantita a regioni e enti locali e con la consolidata posizione, sul punto, della Corte Costituzionale - finalizza tutti i risparmi di spesa in materia di personale come strumentali, *ad adiuvandum*, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Le misure ipotizzate sono destinate a produrre sicuri e percepibili effetti sul contenimento delle spese di personale negli enti destinatari della norma e, di conseguenza, sono coerenti con l'intento governativo di contenere le dinamiche di crescita dei costi del lavoro pubblico.

Commi 11 e 12- (riparto della ex premialità in base alla consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2008 ed abrogazione della premialità nel 2010). Il comma 10 prevede la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. L'impatto negativo in termini di indebitamento netto e fabbisogno, stimato in 390 milioni, è

compensato dalla non applicazione nell'anno 2010 del meccanismo della premialità prevista dal comma 11. Il meccanismo della premialità avrebbe, infatti, consentito maggiori spazi di spesa per pari importo e compensati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dagli effetti finanziari dell'applicazione delle sanzioni previste per gli enti inadempienti.

Comma 13. Il comma prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo di 200 milioni. Tale contributo non può essere conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, **non determina un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno**. Il comma **ha, invece, un effetto negativo di 200 milioni sul saldo netto da finanziare**.

Commi 14-18. Il comma prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo con una dotazione annua di 300 milioni per contribuire al finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008. **Le disposizioni comportano effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per 300 milioni.**

Le disposizioni recate dai rimanenti commi comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, non quantificabili, a seguito delle misure di entrate e di spesa poste in essere dal Comune di Roma. Tali effetti positivi vengono, tuttavia, annullati dai pagamenti che saranno posti in essere dal Commissario straordinario per la liquidazione dell'indebitamento pregresso.

Commi 19-24. Regione Campania. Le disposizioni comportano effetti favorevoli per la finanza pubblica, non quantificabili, a seguito del venir meno degli oneri correlati agli atti ed ai rapporti di lavoro revocati ai sensi dei commi 19 e 20 e dall'attuazione degli interventi previsti nel piano di rientro. Tali effetti positivi vengono in parte ridotti dai maggiori oneri derivanti dagli incarichi o dai rapporti di lavoro attribuiti ai sensi del comma 23.

Commi 25-32. Razionalizzazione. Le disposizioni sono volte a razionalizzare l'esercizio delle funzioni da parte degli enti di più piccola dimensione con **risparmi che non sono però quantificabili**.

Comma 33 (Tariffa integrata ambientale)

L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha soppresso, sostituendola con la nuova tariffa integrata ambientale (TIA), la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. La pronuncia, invece, non tocca la nuova TIA ex citato art. 238, ma la disposizione in parola è volta a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione all'esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche della mancanza di un'univoca giurisprudenza di legittimità in materia.

L'introduzione della nuova tariffa integrata ambientale è subordinata all'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 2010, di un apposito regolamento. L'art. 5, co. 2-quater del decreto-legge n. 208 del 2008, prevede tuttavia che i comuni, ove il regolamento non venga emanato nei termini, possano comunque adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il comma 32 chiarisce fin d'ora il regime applicabile alla nuova tariffa integrata ambientale, derivante dalla natura non tributaria espressamente sancita. **La disposizione non comporta effetti finanziari diretti.**

In sintesi gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'articolo 14 sono i seguenti:

Effetti finanziari dell'articolo 14 (Patto di stabilità interno)

	Indebitamento netto				Fabbisogno				Saldo netto da finanziare			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Comma 1	-	6.300	8.500	8.500	-	6.300	8.500	8.500	-	-	-	-
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.500	4.500
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	2.500	2.500
Comma 12									-200			
Comma 13		-300	-300	-300		-300	-300	-300		-300	-300	-300
TOTALE	-	6.000	8.200	8.200	-	6.000	8.200	8.200	- 200	5.500	7.200	7.200

Articolo 15 (pedaggiamento della rete autostradale ANAS e canoni di concessione)

Commi da 1 a 5 (pedaggiamento e sovracanon)

Le disposizioni recate ai commi 1 e 2 prevedono l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradale di competenza dell'ANAS.

In una prima fase transitoria (comma 2) verrà applicato un sovrapprezzo forfettario ad ogni transito alle stazioni di esazione della rete autostradale in concessione che si interconnettono con le tratte autostradali gestite da ANAS, nella misura di € 1,00 per i veicoli leggeri e € 2,00 per i veicoli pesanti. Le maggiori entrate per ANAS sono quantificabili in circa 83 milioni per l'anno 2010 e in circa 200 milioni per l'intero anno 2011.

Per procedere alla predetta quantificazione si è operato come segue:

- sono stati presi in considerazione i volumi dei transiti annuali in entrata e in uscita stimati al 2009 (174,5 milioni) alle stazioni di esazione che si interconnettono nella rete autostradale gestita da ANAS;
- è stato ipotizzando un costo di esazione pari a € 0,0050 per ogni transito;
- sono stati determinati i ricavi da pedaggio di competenza ANAS in 200 milioni annui, al netto sia dei costi di esazione che della limitazione al 25% dell'incremento del pedaggio altrimenti dovuto.

Il sistema di pedaggiamento a regime (comma 1) sarà adottato, al più tardi, a partire dal 1° gennaio 2012, e prevede il pedaggiamento diretto delle tratte autostradali gestite da ANAS mediante l'introduzione di un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero) in luogo dei tradizionali caselli. Le maggiori entrate sono quantificabili in circa 315 milioni annui. Per procedere alla predetta quantificazione si è operato come segue:

- sono stati stimati i flussi di traffico (4.987,3 mln veicoli km/percorsi) sulle intere estese delle tratte autostradali gestite da ANAS (791,06 km);
- è stata utilizzata come tariffa di pedaggio la tariffa media ponderata dell'intero settore autostradale attualmente applicata (0,07084);
- sono stati quantificati i ricavi da pedaggio di competenza ANAS in circa 350 milioni annui, come prodotto tra i volumi di traffico e le tariffe applicate per le diverse classi di pedaggio. Prudenzialmente, considerando un'incidenza del mancato riconoscimento del veicolo dell'ordine del 10 per cento, le maggiori entrate sono quantificabili in circa 315 milioni annui.

Al **comma 3**, in relazione alle entrate per ANAS derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, è prevista la riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato alla stessa Società per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria.

Il **comma 4** prevede l'incremento, in due fasi, dei canoni autostradali corrisposti dai concessionari ad ANAS.

Nella prima fase, che interessa l'anno 2010, le maggiori entrate per ANAS sono determinate applicando le maggiorazioni di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e di 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a stime prudenziali dei volumi di

traffico per ciascuna classe (dati 2009 ANAS: classe A: 66.766.353.254, classe B: 8.026.161.541, classe 3: 1.500.936.508, classe 4: 877.936.619, classe 5: 8.367.306.951).

Nella seconda fase, a decorrere dall'anno 2011, le maggiori entrate per ANAS sono determinate applicando le ulteriori maggiorazioni di 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e di 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 ai volumi di traffico per ciascuna classe (vds. paragrafo precedente).

Le maggiori entrate per ANAS sono quantificabili in circa 45 milioni di euro nell'anno 2010 (periodo agosto-dicembre 2010) e a circa 320 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, con un risparmio di spesa per il bilancio dello Stato pari a 45 milioni per il 2010 e a 308 milioni per gli anni successivi (importo dello stanziamento previsto a legislazione vigente per il corrispettivo di servizio ANAS).

Sotto il profilo tecnico di attuazione dell'articolo 15, commi 1, 2 e 4, in relazione alle maggiori entrate di ANAS derivanti dall'attuazione lo stanziamento iscritto in bilancio, per l'anno 2010, a titolo di corrispettivo di servizio, è defanziato dell'importo di 45 milioni. Inoltre le somme iscritte in conto residui, relative ai contributi annui dovuti dallo Stato alla medesima società per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e costituiscono economia di bilancio, per l'importo di 83 milioni per l'anno 2010, di 200 milioni per l'anno 2011 e di 315 milioni per gli anni successivi. A decorrere dall'anno 2011, non vengono effettuati trasferimenti ad ANAS a carico del bilancio dello Stato a titolo di corrispettivo di servizio.

Gli effetti sui tre saldi sono i seguenti:

(in milioni)

intervento	2010	2011	2012	2013	Anni successivi
Art. 15 Pedaggiamento	83	200	315	315	315
Art.15 Sovracanoni - effetti fabb. e ind.	45	320	320	320	320
Effetti SNF	45	308,80	308,80	308,80	308,80

Comma 6 (interventi di tutela ambientale)

La norma dispone l'introduzione, a decorrere dall'anno 2010, di un canone aggiuntivo annuale a carico dei soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (centrali con potenza superiore a 3 Mw).

Tale canone aggiuntivo è versato dai predetti concessionari all'entrata dello Stato e le relative risorse sono finalizzate ad interventi di tutela ambientale.

La norma rimette l'attuazione di quanto ivi previsto ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare il decreto dovrà prevedere l'entità del canone aggiuntivo, che non potrà essere superiore al canone vigente per ciascuna concessione, secondo il parametro in uso per la determinazione del canone demaniale per l'utilizzo della derivazione ovvero la potenza nominale media degli impianti. Il medesimo decreto individuerà anche il termine e le modalità di versamento del canone aggiuntivo. Pertanto **le maggiori entrate per l'anno 2010, al momento non quantificabili**, vengono contestualmente riassegnate per l'attuazione dei predetti interventi, comportando la neutralità finanziaria della norma

Articolo 16 – Dividendi società statali

La norma prevede che le maggiori entrate negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati al titolo III dell'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico, eccedenti le previsioni e considerate nei saldi di finanza pubblica, siano riassegnate, fino a 500 milioni di euro, ad un apposito Fondo MEF per essere prioritariamente destinate alla copertura degli oneri per interessi sul debito pubblico e, per l'eventuale eccedenza, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

La suddetta disposizione **non incide sostanzialmente sui saldi di finanza pubblica.**

Articolo 17 - Costituzione di società al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro

La norma **autorizza la spesa massima di 20 milioni** di euro per l'anno 2010 per assicurare la partecipazione italiana al capitale sociale della società da costituire tra i Paesi dell'area euro, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria nella medesima area, cui si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame.

E' altresì autorizzata la concessione della garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società al fine di costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati membri dell'area euro, prevedendosi la copertura degli eventuali oneri – di natura eccezionale - con emissioni di titoli di stato a medio-lungo termine, in analogia con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 10 maggio 2010, n. 67 (relativamente alla nota vicenda dell'attivazione del prestito alla Grecia).

E' infine prevista la costituzione di un nuovo elenco, distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo alle garanzie di tipo "politico", per le quali non appare plausibile il ricorso alla usuale metodologia di copertura, attraverso il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, atteso l'elevato ordine di grandezza dell'eventuale onere connesso al rischio di escussione.

Articolo 18 (Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario e contributivo)

Le disposizioni in esame mirano a dare maggiore effettività alle previgente normativa che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Viene previsto l'obbligo di costituzione del Consiglio tributario per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Mentre per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti è previsto l'obbligo di riunirsi in consorzio, ai fini della successiva istituzione del consiglio tributario.

Attualmente è previsto il riconoscimento a favore dei Comuni che partecipano all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale del 30 per cento delle maggiori somme riscosse. In sede di decreto-legge 203/2005 non furono previsti effetti finanziari per tale norma. Peraltro, sulla base dei dati al momento disponibili dell'Agenzia delle entrate risulta che la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ha dato luogo a maggiori accertamenti di imposte, nel 2009 e nei primi quattro mesi del 2010, per complessivi 5,9 milioni di euro, così distinti:

- 2,5 milioni circa nei primi 4 mesi del 2010;
- 3,4 milioni di euro nel 2009.

A fronte delle maggiori imposte accertate risultano essere state riscosse complessivi **448 mila euro circa**, così ripartiti:

2009	circa	185 mila euro;
2010 (a tutto aprile)	circa	263 mila euro.

Come si può notare nei soli primi 4 mesi del 2010 le maggiori somme riscosse hanno superato di oltre il 40 per cento quelle realizzate nell'intero anno 2009.

Una prima valutazione porta quindi a ritenere che in futuro, anche a seguito di un incremento del grado di efficienza dei comuni nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, ci si possa attendere un aumento significativo di tali somme, ciò anche nell'ottica di un rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale in sede di attuazione della legge delega sul

federalismo fiscale in relazione a quanto disposto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 42/2009 il quale prevede che i decreti attuativi dovranno essere adottati garantendo, tra l'altro, "adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuti risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale."

Attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, viene previsto inoltre un aumento dell'ammontare della quota (dal 30 al 33 per cento delle maggiori somme riscosse) spettante ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento.

Le norme in esame contribuiscono a potenziare l'azione di contrasto all'evasione con effetti netti positivi per la finanza pubblica, generando un miglioramento dei saldi di bilancio allo stato non quantificabile: sul lato delle entrate, maggiori accertamenti di imposta (competenza) e maggiori riscossioni (cassa) e sul lato della spesa l'attribuzione ai comuni di un ammontare pari al 33 per cento delle somme riscosse in via definitiva.

Articolo 19(Aggiornamento del catasto)

La disposizione prevede l'istituzione dell'Anagrafe immobiliare integrata, finalizzata ad attestare, ai fini fiscali, l'identità dei soggetti titolari di diritti reali. Si dispone che l'Agenzia del territorio entro il mese di settembre 2010 conclude il processo di individuazione dei fabbricati non censiti in catasto ai sensi del decreto legge n. 262/2006. Conseguentemente i titolari dei diritti reali sui suddetti immobili possono procedere all'accatastamento entro il 31 dicembre 2010.

Se i titolari dei diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine previsto, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione di una rendita catastale presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto. Inoltre, l'Agenzia procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'Agenzia stessa provvede ad avviare un nuovo monitoraggio del territorio per individuare ulteriori immobili non censiti.

Si stima che le disposizioni contenute nell'articolo in esame possano generare il recupero di unità immobiliari attualmente non censite, che prudenzialmente si stima in circa 1,3 milioni di unità, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro⁵. Sulla base dei dati sopra indicati, si stima un recupero di gettito IRPEF di 104 milioni di euro annui. In termini di cassa si ha:

	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------

⁵ Stime effettuate sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

IRPEF	0	183	104	104
-------	---	-----	-----	-----

In milioni di euro

Prudenzialmente non viene considerato il maggior gettito in termini di tributi regionali e locali.

Articolo 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

Relazione tecnica

Gli adempimenti introdotti con la norma sulla comunicazione telematica delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi (unitamente alla norma sulle modalità di pagamento delle cessioni e delle prestazioni, pure oggetto del provvedimento), nonché le sanzioni previste in caso di violazione determineranno sicuri effetti di deterrenza dei comportamenti evasivi con conseguente recupero di gettito.

Per la valutazione degli effetti sul gettito è stato preso in considerazione l'ammontare dell'IVA netta incassata nell'anno 2009, pari a 105.990 milioni di euro (fonte RUEF 2010), di cui circa 1.400 milioni di euro derivanti da attività di recupero di evasione pregressa (differenza euro 104.590 milioni).

Limitando, prudenzialmente, la stima dell'efficacia dissuasiva delle nuove disposizioni esclusivamente al settore IVA, senza tener conto degli effetti positivi che pure vi saranno sull'imposizione diretta, si può ipotizzare un maggior gettito progressivamente crescente negli anni 2011 - 2013. Per il 2011 0,6 % dell'ammontare Iva di riferimento (104.590 milioni), nonché per il 2012 e il 2013 0,8%, con conseguente stabilizzazione degli effetti per gli anni successivi.

	2011	2012	2013
Maggiore gettito stimato	627,5	836,7	836,7

In milioni di euro

Articolo 22

(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

Relazione tecnica

La modifica normativa possiede certamente una rilevante valenza dissuasiva che non può non riflettersi in modo significativo sui comportamenti dell'amplessissima platea delle persone fisiche (diecine di milioni di soggetti) nei cui confronti opera l'accertamento sintetico, determinando un aumento dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e pagate.

L'entità precisa di tale aumento è di difficile individuazione, ma una stima può basarsi sull'analisi dei versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi al 2009 pari 21.176 milioni di euro (contenuta nella Relazione Unificata sull'Economia e Finanza Pubblica per il 2010), prevedendo in via estremamente prudentiale un aumento compreso tra l'1 ed il 3 per cento dei detti versamenti, minore nel 2011 (circa il 2 %) ed in crescita a decorrere dal 2012 (2,5% fino al 3% nel 2013), quando lo strumento revisionato entrerà a pieno regime consentendo altresì di concretizzare un ulteriore incremento delle entrate, derivante dall'attività di accertamento svolta sul territorio, stimabile, in termini di cassa, in non meno di **100 milioni di euro** (a far corso dal 2012), corrispondente ad una competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, di 660 milioni di euro.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono:

saldo netto da finanziare			saldo di cassa			indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
741,2	1.268,8	1.374,7	741,2	708,8	814,7	741,2	708,8	814,7

in milioni di euro

Articolo 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")

Relazione tecnica

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito, va considerato il numero delle partite IVA che hanno sia aperto che chiuso l'attività nel 2009 pari a:

- Società 2.801
- Ditte individuali 37.592.

La notevole numerosità induce a ritenere che gli effetti dissuasivi dei controlli, unitamente agli accertamenti che conseguiranno, avranno un sicuro ritorno in termini di maggior gettito che con ogni possibile cautela può stimarsi in non meno di 100 milioni di euro, in termini di riscossioni

effettive nel 2011, importo certamente destinato a stabilizzarsi negli anni successivi (anche se è assai probabile che cresca, anche considerevolmente). L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, sulla base del rapporto tra le somme accertate tramite ruoli e quelle effettivamente riscosse. A decorrere dal 2012, in considerazione di un miglioramento del suddetto rapporto alla luce del rafforzamento dell'attività di controllo e accertamento, si stima, prudenzialmente, un importo di competenza di 660 milioni di euro.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono:

saldo netto da finanziare			saldo di cassa			indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.000	660	660	100	100	100	100	100	100

in milioni di euro

Articolo 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")

Relazione tecnica

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito, sono stati presi a base i dati dichiarativi riferiti ai periodi d'imposta 2006 e 2007 dai quali si desume che il reddito dichiarato dal segmento di imprese interessate si attesta intorno ai 32 miliardi di euro.

Partendo da tale dato, e riferendosi ad un reddito totale dichiarato di circa 30 miliardi di euro (importo prudenziale che tiene conto degli effetti della crisi nell'ultimo biennio), l'effetto dissuasivo del potenziamento dei controlli si può ipotizzare determini un incremento dei redditi dichiarati stimabile in circa il 3%, cui corrisponde un aumento della base imponibile pari a circa 0,9 miliardi di euro; applicando a tale importo un'aliquota media pari al 27,5% si determina un incremento del gettito di circa 247,5 milioni di euro già a far corso dal 2011, via via crescente negli anni successivi (7% circa nel 2012, circa 577,5 milioni di euro, e 9% circa nel 2013, circa 742,5 milioni di euro).

La stima è particolarmente prudenziale, dato che non considera gli effetti (altrettanto certi) in materia di Imposta sul Valore Aggiunto e su altri tributi indiretti.

Ulteriori effetti di maggior gettito sono connessi all'aumento del numero dei controlli che con ogni possibile cautela può stimarsi in non meno di 100 milioni di euro nel 2011, in termini di riscossioni effettive, importo certamente destinato a stabilizzarsi negli anni successivi (anche se è

assai probabile che cresca in misura considerevole). L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, sulla base del rapporto tra le somme accertate tramite ruoli e quelle effettivamente riscosse. A decorrere dal 2012, in considerazione di un miglioramento del suddetto rapporto alla luce del rafforzamento dell'attività di controllo e accertamento, si stima, prudenzialmente, un importo di competenza di 660 milioni di euro.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono:

saldo netto da finanziare			saldo di cassa			indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.433,1	1.485	1.526,3	533,1	925	966,3	533,1	925	966,3

in milioni di euro

Articolo 25

(Contrasto di interessi)

Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2009, risulta un ammontare di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione di imposta, sostenute nell'anno 2008, pari a circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando un incremento di tale importo pari al 20% per tener conto di possibili effetti di emersione di base imponibile dovuto all'introduzione della norma, si ottiene una spesa complessiva pari a circa 7,2 miliardi di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore già a partire da giugno 2010, poiché la norma relativa alla detraibilità delle spese in esame è valida fino al 2012, e che, in assenza di una proroga dopo tale anno il 25% delle spese venga comunque pagato tramite bonifico bancario, la stima di competenza annua della ritenuta operata a titolo di acconto risulta pari a:

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	360	720	720	180	180

In milioni di euro

Si stima quindi che la norma determini un incremento di base imponibile del 20% relativamente ai redditi ed ai compensi per lavori di recupero del patrimonio edilizio pari a circa 1.200 milioni di euro (6 mld x 20%) cui corrisponde, utilizzando l'aliquota ridotta al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 1.090,9 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l'aliquota IVA agevolata del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'introduzione della norma, su base annua, pari a circa +109,1 milioni di IVA e +327,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Considerando che il versamento della ritenuta d'acconto suesposta dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, gli andamenti di cassa fino al 2014 risultano i seguenti:

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	300	360	0	-495	0
IRPEF/IRES/IRAP	0	286,4	450	327,3	-245,5
IVA	54,5	109,1	109,1	0	0
Totale	354,5	755,5	559,1	-167,7	-245,5

In milioni di euro

Articolo 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

La stima delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione è basata sugli esiti delle attività di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate sugli anni di imposta 2006 e 2007 che hanno fatto emergere la contestazione di rlievi in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle transazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'ammontare dei maggiori imponibili derivanti da tali tipologie di rlievi (pari complessivamente a circa 753 milioni di euro) è stato rapportato al reddito imponibile dichiarato al netto delle perdite dai contribuenti sottoposti a controllo per gli anni oggetto delle constatazioni. Detto rapporto percentuale risulta essere nel biennio considerato pari a 18.7%.

Tale percentuale è stata applicata all'ammontare del reddito imponibile dichiarato dai grandi contribuenti (intendendosi per tali quelli che hanno dichiarato volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro) per i quali risulta, dai dati dichiarati, l'esistenza di rapporti di controllo con soggetti non residenti, per il periodo d'imposta 2007.

La scelta di operare la proiezione di detta percentuale sulla platea dei grandi contribuenti è correlata, da un canto, alla circostanza che dagli esiti delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria sono stati rilevati elevati livelli di rischio connessi alla valutazione della transazioni infragruppo con soggetti non residenti; dall'altro alla circostanza che la previsione normativa connessa all'introduzione di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento rappresenta, per gli stessi, una opportunità in termini di maggiore certezza e trasparenza in relazione a dette operazioni, favorendo, in tal modo, una crescita del gettito dovuta ad una maggiore compliance. La stima commisurata al reddito dei soli grandi contribuenti deve essere intesa in chiave prudenziale poiché la previsione normativa ha rilevanza anche per la totalità delle imprese che intrattengono rapporti con soggetti controllati o collegati esteri.

La platea osservata è costituita da circa 1.600 contribuenti che hanno dichiarato complessivamente per il 2007 redditi imponibili per circa 40.800 milioni di euro.

Applicando la percentuale del 18,7% ai 40.800 milioni di euro, viene determinato un potenziale maggior reddito imponibile in conseguenza dell'introduzione della disposizione, pari a circa 7.630 milioni di euro, cui corrisponde un'imposta teorica di circa 2.098 milioni di euro (ad aliquota del 27,5%).

Considerando che l'introduzione della disposizione prevede, da un lato una graduale adesione all'opzione della tenuta della documentazione da parte dei contribuenti e, dall'altro, un miglioramento della qualità dei controlli, si ritiene che la relativa stima del gettito atteso debba essere ricondotta parte ad adempimento spontaneo e parte a recupero.

Partendo dal presupposto che, con ragionevole certezza, una parte dei grandi contribuenti si adegueranno a tali disposizioni, si può stimare che almeno un 15 per cento dell'imposta teorica sopra indicata (2.098 milioni di euro) venga regolarmente dichiarato, con conseguente maggior gettito a regime di circa 314 milioni annui.

Considerando, inoltre, che a decorrere dal 2011, per effetto del miglioramento della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo (indotto dalle modifiche normative introdotte) si avranno controlli mirati e maggiormente efficaci è prevedibile un ulteriore maggior gettito stimabile, sempre con riferimento all'imposta teorica sopra menzionata, ed in via estremamente prudenziale, in misura pari a non meno del 10 per cento (200 milioni di euro) che si traduce in incassi effettivi pari a circa 100 milioni di euro (considerato che la percentuale di definizione in casi

di specie si attesta intorno al 50 per cento). Tale effetto conseguente al recupero di gettito derivante dall'attività di controllo è riferito all'effettiva riscossione; prudenzialmente, in termini di competenza, si considera un importo pari al riscosso.

Complessivamente sul bilancio dello Stato si hanno i seguenti effetti positivi, in termini di competenza e cassa:

	2011	2012	2013
Maggiore gettito stimato	650,8	414,7	414,7

in milioni di euro

Articolo 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

Per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione, è stato considerato il volume totale delle cessioni operate da parte di soggetti passivi IVA residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di soggetti passivi nazionali.

Nel 2009 il relativo importo è stato pari a 155.056.256.536 euro.

In base al rilevamento svolto dall'Agenzia delle entrate sui dati VIES, per il 2009, l'ammontare complessivo degli acquisti dichiarati dagli operatori nazionali è stato di 142.285.408.355 euro. In valore assoluto, lo scostamento ammonta a 12.770.848.181 euro, importo che corrisponderebbe al volume di acquisti non dichiarato dagli operatori nazionali.

Presumendo che, in esito all'applicazione della disposizione, il numero delle partite IVA esposte in VIES subisca una riduzione valutata prudenzialmente intorno a un quinto, le maggiori entrate possono essere calcolate, per il 2011, in ragione di un'aliquota IVA media (usualmente utilizzata per questo tipo di stime) pari al 15% applicata sull'ammontare di un decimo di detto scostamento. Il risultato, ai soli fini IVA, è pari a circa **191,5 milioni** di euro, senza tener conto degli effetti indiretti, in termini di gettito, anche ai fini delle imposte sui redditi.

Articolo 28**(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate****per contrastare la microevasione diffusa)****Comma 1**

La disposizione è suscettibile di generare un maggior gettito, la cui misura è tuttavia di difficile determinazione. Tuttavia, considerato che la platea di riferimento è enorme, e che l'incrocio dei dati sicuramente farà emergere, mediante gli specifici controlli previsti, numerosissime situazioni di omessa dichiarazione di non rilevante ammontare (e per ciò più facilmente definibili da parte degli interessati), è comunque prevedibile un maggior gettito complessivo non inferiore a **10 milioni di euro annui dal 2011**, in termini di riscossioni effettive. L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 100 milioni di euro per l'anno 2011, sulla base del rapporto tra le somme accertate tramite ruoli e quelle effettivamente riscosse. A decorrere dal 2012, in considerazione di un miglioramento del suddetto rapporto alla luce del rafforzamento dell'attività di controllo e accertamento, si stima, prudenzialmente, un importo di competenza di 66 milioni di euro.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono:

saldo netto da finanziare			saldo di cassa			indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
100	66	66	10	10	10	10	10	10

in milioni di euro

Comma 2

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito derivanti dall'introduzione della disposizione, le stime di seguito indicate sono riferite solo ad una parte degli atti connessi alle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzata.

Infatti, occorre rilevare che detti atti riguardano un panorama più ampio di quello costituito dagli parziali automatizzati emessi a norma dell'art. 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, cui si fa riferimento per la presente stima.

Nell'anno 2009 le riscossioni riferibili alle maggiori imposte, interessi e sanzioni relative ad accertamenti automatizzati ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti delle sole persone fisiche ammontano a complessivi euro 160.000.000.

Le articolazioni individuate per l'espletamento delle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate, saranno dedicate ad attività specialistiche ora attribuite agli uffici territoriali dell'Agenzia all'interno delle complessive attività di controllo di competenza.

Conseguentemente, all'interno della capacità operativa disponibile presso ciascun ufficio, non tutte le posizioni lavorabili possono essere concretizzate in accertamenti notificati ai contribuenti, ma solo quelle che rientrano nel piano annuale dei controlli.

L'organizzazione dedicata con personale specializzato, consentirà di svolgere maggiori controlli con risorse quantitativamente inferiori.

Pertanto, si stima un sicuro incremento del numero degli accertamenti automatizzati ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 tale da realizzare maggiori riscossioni riferibili alle maggiori imposte, interessi e sanzioni pari a più del doppio di quelle attualmente incassate, con un maggior gettito di circa **200 milioni di euro dal 2012**, quando il nuovo sistema di gestione sarà a pieno regime, mentre per il **2011** ragioni prudenza inducono a stimare il maggior gettito in circa **100 milioni di euro**, in termini di riscossioni effettive. L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 1.000 milioni di euro per il 2011 sulla base del rapporto tra le somme accertate tramite ruoli e quelle effettivamente riscosse. A decorrere dal 2012, in considerazione di un miglioramento del suddetto rapporto alla luce del rafforzamento dell'attività di controllo e accertamento, si stima, prudenzialmente, un importo di competenza di 1.320 milioni di euro.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono:

saldo netto da finanziare			saldo di cassa			indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.000	1.320	1.320	100	200	200	100	200	200

in milioni di euro

Articolo 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

Commi 1-6

Per stimare l'incremento di gettito indotto dalla contrazione dei tempi di recupero su ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate e originati dall'attribuzione di esecutività all'atto di accertamento, con la relativa anticipazione dei termini per l'attivazione delle azioni cautelari ed esecutive, si è valutata l'entità di tale contrazione e stimato l'impatto generato dalla modifica del ciclo di lavorazione di tali debiti sulle previsioni di riscossione negli anni 2011, 2012 e 2013.

In proposito, tenuto conto dei tempi medi necessari agli uffici dell'agenzia delle entrate per procedere all'iscrizione a ruolo e di quelli necessari agli agenti della riscossione per lo svolgimento delle fasi prodromiche all'inizio delle attività esecutive, può stimarsi in non meno di 12 mesi la contrazione dei tempi indotta dalla modifica in commento. Tale contrazione produce un effetto incrementale sul tasso di riscossione rispetto al carico affidato al netto degli sgravi, comportando una maggiore tempestività della consegna al debitore di un titolo esecutivo ed una conseguente maggiore velocità di avvio delle procedure cautelari ed esecutive, con minore rischio che il contribuente alieni le proprie possidenze sottraendole alle azioni coattive. Tale assunto è stato confermato dalle analisi realizzate per individuare i fattori chiave utilizzati da Equitalia spa per la previsione dei risultati di riscossione sui debitori gestiti. E' stato, quindi, possibile sviluppare un modello previsionale di regressione logistica che consente di stimare l'impatto di fattori strutturali (quali la dimensione e tipologia di debito, indicatori comportamentali legati all'attività di riscossione ed caratteristiche socio-economiche) sulla probabilità di registrare un risultato positivo di riscossione. I risultati di questa analisi hanno, tra l'altro, evidenziato che il tempo medio di gestione (ossia il tempo medio per le partite relative ad un debitore intercorso tra la data di consegna e la data di riscossione) presenta un peso negativo significativamente rilevante, soprattutto per i soggetti con carico da accertamento e indipendentemente dalla natura giuridica del debitore. In sintesi, il ritardo temporale nel trattamento delle posizioni debitorie comporta un incremento del rischio di recupero completo del debito; viceversa, si giustifica un guadagno in termini di probabilità di riscossione nel momento in cui si riesce a contrarre i tempi di gestione e, quindi di lavorabilità, delle posizioni debitorie.

Per stimare l'impatto di questo guadagno in termini di volumi di gettito incrementale, si è calcolata la curva mediana del tasso di riscossione; tale curva rappresenta il tasso di riscossione prevedibile sul carico di un singolo mese in funzione della distanza temporale (in mesi) dalla data di consegna e risulta ottenuta applicando la mediana delle serie storiche mensili del tasso di riscossione registrate negli ultimi tre anni. La

forma di questa curva presenta un andamento in crescita sostenuta fino al quarto mese per poi *de*creocere con una lunga coda che tende ad esaurirsi intorno al decimo anno dalla consegna. La parte decrescente della curva evidenzia il fenomeno definito come "rischio di recupero" dovuto all'incremento del tempo di gestione; la riduzione prevedibile sul tasso di riscossione dovuta all'incremento di un mese del tempo di gestione è stata stimata mediante un modello logaritmico. Tale modello ha permesso di calcolare, in un'ottica antitetica, il corrispondente guadagno in termini di redditività sui debiti di accertamento derivante dallo slittamento all'indietro di un anno della curva di riscossione.

La stima ricavata ha permesso di ridefinire la curva di riscossione risultante da questo efficientamento del sistema.

In secondo luogo, si è previsto che la modifica in oggetto sia idonea a produrre un ulteriore effetto temporaneo sui volumi di carico affidato, dal momento che, contraendo il ciclo di lavorazione, consentirà, per un periodo stimabile in c.ca 14 mesi, di accelerare l'attività di accertamento e, quindi, di cumulare gli atti tradotti in titolo esecutivo in un singolo anno di consegna.

Per calcolare l'incremento di gettito rispetto alle previsioni di riscosso per gli anni 2011, 2012 e 2013 si è adottata la seguente logica.

Si stima che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative di implementazione, la misura in oggetto possa esplicare i primi effetti a partire dal mese di ottobre 2011.

Si è, quindi, scomposto il carico affidato ed il corrispondente carico al netto degli sgravi, per anno di consegna. Il carico dell'anno 2011 è stato ricavato applicando lo stesso incremento (+5%) osservabile tra il valore stimato dal modello di analisi delle serie storiche disponibili per il 2010 e l'importo registrato a consuntivo per il 2009. Il tasso di sgravio applicato nell'anno in corso è stato quello medio registrato per i carichi di accertamento (7%). L'importo complessivo del riscosso è stato ottenuto moltiplicando il carico netto per ciascun anno di consegna per il corrispondente tasso di riscossione annuo ricavato dalla curva ordinaria per il periodo di consegna Gennaio 2000-Settembre 2011 e dalla curva "efficientata" per i restanti mesi del 2011 e sommando le quote in tal modo ricavate per i vari anni.

Tale procedura ha portato a stimare un incremento delle riscossioni **2011 pari a 400 milioni di euro**.

Nell'anno 2012 si è previsto il maggiore effetto incrementale sui volumi di carico affidato (quantificato in un aumento del 50% rispetto all'anno precedente). Si è, inoltre, prudenzialmente considerato che la modifica dell'assetto vigente possa generare nel primo anno un aumento del contenzioso ed un raddoppio del tasso di sgravio. In questo anno si è, infine, ipotizzato che la curva di riscossione risenta pienamente dell'effetto di efficientamento dell'attività di recupero indotto dalla misura.

La procedura descritta in precedenza ha consentito di stimare un incremento delle riscossioni per il **2012 stimabile in 1.500 milioni di euro**.

Nell'anno 2013 si è stimato esaurito l'effetto incrementale sui volumi di affidato mentre si stabilizza il miglioramento indotto sulla curva di riscossione. L'importo affidato si è ricavato in coerenza con le dinamiche ricavate dalle serie storiche negli anni precedenti, mentre il tasso di sgravio si assume ancora superiore nell'anno ai valori medi e pari al 10%.

Sulla base di tali assunti, relativamente all'importo del riscosso totale è stato stimato un ulteriore incremento del riscosso pari a **1.300 milioni di euro**.

Prudenzialmente non si è provveduto a stimare effetti di gettito relativamente all'applicazione delle altre disposizioni relative al potenziamento dell'attività di riscossione, finalizzate sia a migliorare gli istituti transattivi (il che assicura certamente maggiori riscossioni) sia a dissuadere fortemente, mediante disposizioni penali, la c.d. "evasione da riscossione".

Gli effetti suindicati si traducono in maggiori riscossioni con conseguenti miglioramenti del saldo di cassa del settore statale e dell'indebitamento netto della P.A..

Comma 7

La disposizione non comporta oneri. In termini di gettito non si ascrivono alla disposizione gli effetti attesi, peraltro di difficile quantificazione.

Articolo 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

La valutazione è stata effettuata considerando i crediti iscritti a ruolo nell'anno solare 2009 che sono stati pari a 11, 7 mld/€.

Ipotizzando la sostanziale stabilità del flusso dei crediti che annualmente l'Istituto affida, per il recupero coattivo, agli Agenti della riscossione e considerando la loro distribuzione uniforme su base mensile nel corso dell'anno, è possibile stimare gli effetti derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame sia sotto il profilo strutturale che dell'anticipata manifestazione finanziaria delle somme riscosse.

A livello strutturale è possibile prevedere una riduzione dei tempi di recupero non inferiore a 90 giorni rispetto al valore medio attuale (almeno 120 giorni). I maggiori importi recuperati attengono all'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime sanzionatorio (attualmente 6, 50% in misura annua) sui contributi omessi per periodi temporali allo stato resi neutri dalle modalità di trasferimento dei credito dall'Istituto ad Equitalia (cfr. D.Lgs 46/1999), e sono stimati in:

Anno 2011: 120 mln. di euro

Anno 2012: 180 mln. di euro

Anno 2013: 180 mln. di euro

In ordine al secondo profilo, i nuovi tempi di recupero potrebbero determinare un beneficio finanziario corrispondente all'incasso anticipato di tre mensilità sulle somme versate in conto crediti all'Istituto. Il risultato si stima quantificabile in circa 400 mln/€. per gli incassi diretti dell'Istituto.

Articolo 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

L'aspetto fortemente innovativo della disposizione è destinato a generare significativi effetti in termini di abbattimento dell'ammontare complessivo delle compensazioni ordinariamente operate dai contribuenti.

La stima, del tutto prudenziale, di tali effetti può essere operata partendo da due dati di fondo:

- 40 miliardi di euro circa ruoli non pagati (ammontare del carico residuo dei ruoli 2009, che, considerato l'andamento a tutto maggio 2010, dovrebbe ripetersi anche per l'anno 2010);
- 20 miliardi di euro circa (crediti compensati per IVA e IIDD nel 2009).

Stimando assai cautamente che i due insiemi coincidano (in quanto riguardino contribuenti ammessi alla compensazione e con ruoli pendenti) in misura pari a circa il 20%, si ottiene il risultato che le compensazioni inibite dalla nuova norma dovrebbero risultare pari a circa 4 miliardi di euro (a fronte di 8 miliardi di euro per ruoli pendenti).

Considerando una fisiologica fase iniziale dell'attività di vigilanza, può stimarsi che l'effettivo "blocco" delle compensazioni produca effetti su almeno il 15-20% delle compensazioni interessate, nel primo anno di applicazione (2011). Una volta che sia stata sviluppata e messa a regime la penetrante vigilanza imposta dalla norma, si stima che la disposizione preclusiva dell'autocompensazione agisca su un numero maggiore di soggetti interessati per un corrispondente importo di minori compensazioni di circa il triplo dell'anno precedente, con un effetto positivo, quindi, di circa 2,1 miliardi. A regime, dal 2013, si stima, prudenzialmente, che gli effetti della norma si stabilizzino su un importo di circa 1,9 miliardi di euro, minore rispetto all'annualità precedente in considerazione dello smaltimento dello stock iniziale di compensazioni "bloccate", ormai completatosi nel primo anno intero di efficacia della disposizione in esame (2012).

Pertanto, la disposizione comporta i seguenti effetti:

	2011	2012	2013
Effetti positivi	700	2.100	1.900

In milioni di euro

Articolo 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

La disposizione prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi immobiliari da applicare, in conseguenza delle modifiche al regime civilistico di tali fondi, al momento dell'adeguamento o meno alle novità legislative relative ai nuovi requisiti civilistici. La norma prevede infatti che a seguito delle modifiche introdotte le SGR dovranno scegliere se adottare, entro tempi definiti, le conseguenti delibere di adeguamento oppure procedere alla liquidazione del fondo. Nel caso di adeguamento è previsto a carico delle SGR una imposta sostitutiva pari all'5% dell'ammontare dei valori medi netti del fondo riferiti al periodo 2007-2009. Nel caso invece di liquidazione del fondo la medesima imposta sostitutiva viene prevista nella misura del 7%.

Ai fini della stima si è operato sulla base di dati relativi ai fondi immobiliari resi disponibili dalla Banca d'Italia su informazioni ricevute dalle società di gestione dei fondi comuni immobiliari.

Sulla base di tali dati sono stati analizzati i dati relativi ai fondi immobiliare esistenti con riferimento al valore del NAV totale ed al numero di partecipanti. Per discriminare tra i soggetti che verrebbero interessati dalla nuova normativa si è fatto riferimento alla contestuale abrogazione della imposta patrimoniale dell'1% del valore netto dei fondi introdotta dalla legge n.133/2008. Questa imposta patrimoniale era dovuta da quei fondi che non rispettavano determinati parametri, tra cui il valore del patrimonio netto, il numero di soggetti partecipanti inferiore a 10 e la presenza di vincoli di parentela tra i partecipanti.

Nel realizzare la stima della base imponibile della nuova imposta sono state selezionate i fondi che si prevede possano essere interessati sulla base del valore del patrimonio netto e del numero di partecipanti. La stima del NAV complessivo relativo ai soggetti che sarebbero coinvolti dalla proposta normativa ammonterebbe a circa 1,7 miliardi di euro. Non conoscendo la distribuzione tra i soggetti che si adegueranno e quelli che decideranno liquidare la società si ipotizza che essi si dividano al 50%. Pertanto, sulla base delle ipotesi, avremo che l'imposta sostitutiva del 5% relativa ai fondi che si adegueranno sarà pari a 43 milioni $((1,7 \text{ miliardi} / 2) *$

5%). Mentre l'imposta sostitutiva del 7% relativa ai fondi che si sciolgono sarà pari a 60,2 milioni ((1,7 miliardi / 2 * 7%). Considerato che l'imposta dovrà essere versata per un 40% entro il marzo 2011, mentre il restante 60% in due rate di pari importo, la prima entro marzo 2012 e la seconda entro marzo 2013, si avrà il seguente profilo di cassa:

Imposta sostitutiva sui fondi immobiliari	2011	2012	2013
Versamento 40% dell'imposta sostitutiva	41,3		
<i>di cui</i>			
<i>dovuta da soggetti che si adeguano</i>	<i>17,2</i>		
<i>dovuta da soggetti che si sciolgono</i>	<i>24,1</i>		
Versamento prima rata 60% imposta sostitutiva		31,0	
<i>di cui</i>			
<i>dovuta da soggetti che si adeguano</i>		<i>12,9</i>	
<i>dovuta da soggetti che si sciolgono</i>		<i>18,1</i>	
Versamento seconda rata 60% imposta sostitutiva			31,0
<i>di cui</i>			
<i>dovuta da soggetti che si adeguano</i>			<i>12,9</i>
<i>dovuta da soggetti che si sciolgono</i>			<i>18,1</i>
Totale imposta sostitutiva fondi immobiliari	41,3	31,0	31,0

in milioni di euro

A questi effetti vanno aggiunti quelli derivanti dall'abrogazione dell'attuale imposta sostitutiva dell'1% sui fondi immobiliari. Sulla base dei dati di gettito registrati nel 2009 e del monitoraggio del tributo in esame per l'anno 2010 risultano versamenti pari rispettivamente a 5 e a 1,5 milioni di euro. Si evidenzia che i versamenti dell'imposta in esame vengono effettuati entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Pertanto, il gettito acquisito a tutto il mese di aprile dell'anno 2010 è da ritenere sostanzialmente definitivo per l'anno medesimo. Si stima, quindi, che la perdita di gettito risultante dall'abrogazione di tale imposta sostitutiva e quelle delle imposte, peraltro di entità trascurabile, che i fondi avrebbero pagato sull'ammontare dei proventi risultanti dai rendiconti periodici realizzati dal fondo, sia di circa 2 milioni di euro su base annua.

In conclusione gli effetti di gettito complessivi sono pari a:

	2011	2012	2013
Imposta sostitutiva fondi immobiliari	41,3	31	31
Abolizione imposta patrimoniale fondi immobiliari	- 2	- 2	- 2
Totale	39,3	29	29

In milioni di euro

Articolo 33(Stock option ed emolumenti variabili)

Ai fini della presente stima si prendono in considerazione i percettori di reddito di lavoro dipendente superiore a 100.000 euro del settore privato che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (redditi estrapolati al 2010) sono pari a circa 130.000 unità. In base ai dati sui conti economici nazionali pubblicati dall'ISTAT, risulta una quota di reddito di lavoro dipendente del settore "Intermediazione monetaria e finanziaria" pari al 8,48% del reddito totale di lavoro dipendente del settore privato. Considerando che le retribuzioni del settore in oggetto risultano mediamente più elevate rispetto agli altri settori, tale percentuale è ridotta all'8%. Si stima quindi un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente superiore a 100.000 euro per il settore in esame pari a circa 10.400 unità (130.000 X 8%). Ipotizzando che il 50% di tali soggetti percepisca bonus e forme di incentivazione anche sotto forma di stock option di valore medio pari a 100.000 euro e che la quota eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione sia pari al 20%, si stima un totale annuo soggetto all'aliquota addizionale proposta pari a circa 104 milioni di euro.

Applicando a tale ammontare l'aliquota addizionale del 10%, si ottiene un recupero di gettito di competenza annua pari a circa **+10,4 milioni di euro**.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a decorrere dal 2010, si stima il seguente andamento di cassa:

	2010	2011	2012	2013
Contributo addizionale	9,5	10,4	10,4	10,4

in milioni di euro

Articolo 34(Obligo ai non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

La disposizione è sicuramente suscettibile di generare maggior gettito, dato che consente di intercettare meglio rapporti intestati ad estero residenti (soprattutto stranieri) la cui acquisizione porta assai spesso alla individuazione di violazioni fiscali da parte degli stessi o di terzi.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti alla disposizione in esame.

Articolo 35(Razionalizzazione dell'accertamento)

nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

La previsione di un atto unico di accertamento nei confronti dei soggetti che partecipano al consolidato, in luogo del doppio livello, caratterizzato da una pluralità di atti concatenati al fine di rettificare l'imponibile di gruppo in conseguenza della rettifica operata sull'imponibile del singolo soggetto aderente all'opzione, consente di abbreviare i tempi del soddisfacimento della pretesa erariale e di offrire, al contempo, semplicità e speditezza del procedimento amministrativo.

La possibilità per entrambi i soggetti di estinguere l'obbligazione tributaria tramite il pagamento di imposta, interessi e sanzioni, la cui pretesa è contenuta nell'atto unico, accelera la riscossione delle somme, non dovendosi attendere il doppio livello accertativo.

Inoltre, con l'introduzione dell'ipotesi di litisconsorzio necessario, la definizione dell'atto unico in sede contenziosa produrrà i suoi effetti in modo univoco nei confronti di entrambi i soggetti, evitando sia conflitti di giudicato che una maggiore esposizione ad eventuale soccombenza in giudizio.

La stima del gettito atteso è stata pertanto costruita sulla base di tali presupposti, considerando gli importi relativi agli accertamenti emessi nell'ultimo anno disponibile (2009) sui soggetti che hanno aderito al regime del consolidato, pari a circa 1.400 milioni di euro. Applicando a tale massa una percentuale prudenziale tra il 5 ed il 10 per cento, rappresentativa dei rischi di soccombenza/decadenza del potere di accertamento e dei ritardi nella riscossione legati al doppio livello di accertamento, è prudenzialmente stimabile un maggior gettito di **100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da considerare in termini di sola cassa, valevoli ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A..**

Articolo 38**(Altre disposizioni in materia tributaria)**

Commi 1-3(Inibitoria ad usufruire di prestazioni sociali agevolate per i soggetti nei cui confronti siano stati definitivamente accertati comportamenti evasivi)

La norma in esame non ha riflessi fiscali; ad essa, quindi, non si ascrivono effetti sul gettito.

Comma 4(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)

La disposizione è finalizzata a migliorare le possibilità di notifica degli atti di accertamento e riscossione in ragione delle minori incertezze relative agli indirizzi di notifica degli atti, ad assicurare una meno dispendiosa ricerca delle informazioni relative agli indirizzi stessi, con correlato risparmio di tempi e risorse, nonché una riduzione dei casi di invalidità degli atti e dei correlati contenziosi. Per tali motivi è ipotizzabile un maggior gettito prudenzialmente stimabile, a decorrere dal 2011, in circa **35 milioni di euro**, corrispondente allo 0,5 % circa del totale degli incassi erariali realizzati nel 2009 da attività di controllo e accertamento, nonché di riscossione coattiva, pari a circa 7 miliardi di euro.

Con riferimento alla previsione del comma successivo, per ottenere una stima dell'incremento di gettito derivante dall'introduzione della possibilità di procedere mediante posta elettronica certificata alla notifica delle cartelle esattoriali relative a carichi emessi dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti abilitati all'utilizzo di tale strumento, si è, in primo luogo, stimata la contrazione dei tempi di recupero indotti da tale misura e l'impatto dell'efficientamento del sistema derivante sui volumi di riscossione. Considerato che il tempo medio di notifica per i carichi emessi da Agenzia delle Entrate risulta pari a c.ca 4 mesi mentre il tempo medio di cartellazione è di c.ca 1 mese, si è stimato che per tali categorie di debitori, essenzialmente soggetti titolari di partita IVA, la modifica in oggetto potrebbe indurre una contrazione del ciclo di lavorazione quantificabile prudenzialmente in c.ca 3 mesi.

Tale anticipo è idoneo a produrre un effetto incrementale sul tasso di riscossione rispetto al carico affidato al netto degli sgravi osservabile nell'anno di consegna, comportando una maggiore tempestività di attivazione delle procedure cautelari ed esecutive; si è, infatti, verificato che il tempo medio di gestione (ossia il tempo medio per le partite relative ad un debitore intercorso tra la data di consegna e la data di riscossione) presenta un peso negativo significativamente rilevante sulla probabilità di osservare un risultato positivo di riscossione su un soggetto debitore, palesando un rischio di recupero che abbatte le prospettive di incasso su una posizione debitoria al crescere della durata del suo ciclo di lavorazione. Viceversa, un efficientamento del sistema che riduce tale durata determinerebbe un guadagno in termini di probabilità di riscossione.

Per stimare l'effetto di tale miglioramento sui volumi incrementali di riscossione, si è calcolata la curva mediana del tasso di riscossione; tale curva rappresenta il tasso di riscossione prevedibile sul carico di un singolo mese in funzione della distanza temporale (in mesi) dalla data di consegna e risulta ottenuta applicando la mediana delle serie storiche mensili del tasso di riscossione registrate negli ultimi tre anni. Per evitare, prudenzialmente, che le previsioni relative all'applicazione di tale misura potessero includere aree di sovrapposizione con la misura prevista si è focalizzata la valutazione dell'impatto prodotto esclusivamente sui i carichi emessi dall'Agenzia delle Entrate con atto di liquidazione nei confronti di soggetti titolari di partita IVA interessati dalla misura. Con modello logaritmico è stato stimato il rischio di recupero dovuto all'incremento del

tempo di gestione ed il corrispondente incremento di redditività derivante dallo slittamento all'indietro di 3 mesi della curva di riscossione.

Tale procedura ha portato a stimare un incremento di gettito quantificabile prudenzialmente pari a circa 15 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Complessivamente, gli effetti recati dalle disposizioni in esame, da considerare in termini di sola cassa, con miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto, sono:

2011	2012	2013	dal 2014
50	50	50	35

in milioni di euro

Comma 5(Potenziamento dei servizi telematici)

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire e di semplificare l'assolvimento degli adempimenti da parte dei cittadini, potenziando i servizi telematici del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali e degli enti previdenziali assistenziali ed assicurativi.

In particolare, il comma 2 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilito che la registrazione degli atti, quando la stessa è prevista per legge, è sostituita da una denuncia da presentare esclusivamente con modalità telematica. La trasmissione telematica delle informazioni contenute nella denuncia garantisce al contempo la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei cittadini ed una maggiore efficacia e tempestività dell'attività di controllo in materia di registro, consentendo inoltre un'ottimizzazione dei costi gestionali correlati ai processi.

Considerato che nell'esercizio 2009 la sola riscossione in via ordinaria dell'imposta di registro per la registrazione dei contratti di locazione risulta essere pari a circa 1.400 milioni di euro, si ritiene che l'adozione del sistema delineato consenta un incremento del gettito derivante da una più efficace ed efficiente attività di controllo pari all'1,5 per cento.

Si può prudenzialmente stimare che l'adozione dei provvedimenti in argomento assicuri pertanto un maggior gettito tributario, in termini di competenza e cassa, di:

30 milioni di euro per il 2011

30 milioni di euro per il 2012

30 milioni di euro per il 2013

Comma 6 (Misure in materia di circolazione del codice fiscale)

La norma in oggetto non comporta effetti sul bilancio dello Stato.

Commi 7-8 (Misure a favore dei pensionati in tema di conguagli fiscali e di rateazione del canone RAI ed altri tributi)

La norma proposta intende introdurre delle misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione consentendo la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti, senza applicazione di interessi.

Per tali soggetti la norma prevede che le somme risultanti in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a massimo 11 rate, se l'importo complessivamente dovuto in sede di conguaglio supera 100 euro. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di 18.000 euro. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.

Il comma 2 prevede, a richiesta degli interessati, che l'ente che eroga il trattamento pensionistico trattenga l'importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di 11 rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell'importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute.

E' infine prevista la possibilità da parte degli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi e somme dovute ad enti. In tal caso è prevista una apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi e somme che regoli le modalità di attuazione della disposizione.

Le norme previste assicurano, comunque, l'acquisizione del gettito nell'anno.

Comma 9 (Sospensione in sede giudiziale della riscossione)

L'analisi dei provvedimenti emessi nel 2009 dalle Commissioni tributarie provinciali ha evidenziato che nel corso di detto anno le sentenze favorevoli all'Agenzia relative a controversie interessate da provvedimenti di sospensione della riscossione, sono stati pari a n. 4.900. Di queste sentenze, n. 3.170 sono state depositate oltre 150 giorni dalla data di emanazione della provvedimento sospensivo.

Da un'analisi condotta su un campione significativo delle predette sentenze è emerso che l'importo riscosso in base a ruoli formati ai sensi dell'articolo 68 del DPR n. 546 del 1992 è stato mediamente pari a 32.500 euro per sentenza. Le maggiori somme riscosse per effetto dell'anticipazione dei tempi della riscossione, considerato che l'art. 68 D.Lgs. n. 546/92 consente l'iscrizione a ruolo dei 2/3 dell'importo deciso dalla commissione tributaria provinciale e assumendo che prima di 150 giorni dalla data del provvedimento sospensivo si pervenga a decisione, ammontano complessivamente a 103.025.000 euro.

Maggior gettito: prudenzialmente circa 51 milioni di euro nel 2010, circa 103 milioni di euro su base annua per gli esercizi successivi.

Per facilitare la lettura dell'analisi svolta si riporta il sottostante prospetto.

Commissione tributaria provinciale – richieste di sospensione degli atti impugnati accolte nell'anno 2009,

ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992)

A	numero delle richieste di sospensione degli atti impugnati accolte nel 2009	17.000
B	numero delle sentenze favorevoli all'agenzia in giudizi in cui era stata concessa la sospensione giudiziale	4.900
C	numero delle sentenze favorevoli all'agenzia depositate dopo oltre 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione	3.170
D	Importo riscosso anticipatamente (32.500 euro X 3170)	103.025.000

Comma 10 (Misure a favore della riscossione degli enti locali)

La norma non ha impatti sul bilancio dello Stato, in quanto relativa ad attività di riscossione di entrate di Enti locali. Si osserva, peraltro, che la possibilità, recata dalla norma, di acquisire nuove informazioni su dati e notizie utili alla riscossione dei ruoli residui in carico alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, potrà avere indubbi benefici, allo stato non quantificabili, sul tasso di recupero delle entrate degli Enti locali.

Comma 11 (Modifiche alla tassazione per gli enti privati di previdenza ed assistenza obbligatoria)

La norma in esame vuole rendere applicabile anche agli enti privati di previdenza obbligatoria la normativa IRES attualmente prevista per gli enti pubblici previdenziali, - comma 2 lett. b) articolo 74 T.U.I.R. - che prevede, tra l'altro, che non costituisce esercizio di attività commerciale "l'esercizio di attività previdenziali".

La normativa proposta è suscettibile di generare perdita di gettito IRES ed IRAP: attualmente i soggetti in parola sono enti non commerciali, assoggettati pertanto ad IRES sui singoli redditi conseguiti, ivi compresi quelli determinati secondo le regole del reddito di impresa. Tale attività commerciale determina altresì valore della produzione imponibile ai fini IRAP, aggiuntivo a quello da attività istituzionale, determinato su base retributiva.

In base dai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2008 enti non commerciali dei soggetti interessati, individuati mediante incrocio natura giuridica / attività economica, risulta un reddito da attività commerciale pari a quasi 9,5 milioni di euro ed una valore della produzione commerciale pari a circa 9,7 milioni di euro.

La perdita annua massima di competenza, pertanto, è pari a circa 2,1 milioni di euro ai fini IRES (tenuto conto della quota di reddito imponibile assoggettata ad aliquota ridotta) ed a circa 0,4 milioni di euro ai fini IRAP (alla aliquota del 3,9%): di cassa nel 2011 la perdita di gettito IRES ed IRAP sarà rispettivamente pari a circa 3,7 milioni di euro ed a circa 0,7 milioni di euro.

La norma in esame vuole rendere, inoltre, applicabile anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, il comma 1-bis all'articolo 8, comma 1 del decreto legge 351/2001, che prevede per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati in sede di apporto, l'assoggettamento all'articolo 2, terzo comma, lettera b) del D.P.R. 633/1972 dell'IVA e l'assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

In pratica, le operazioni suddette, non essendo più considerate cessioni di beni dal punto di vista IVA, proprio per il richiamo all'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 633/1972, vengono portate

fuori dal campo di applicazione della suddetta imposta e, contestualmente, assoggettate ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Dal punto di vista dell'erario, **non si attendono particolari effetti.**

Per l'IVA, infatti, si passerà da una operazione che coinvolgeva dei soggetti intermedi (apportante che versava l'imposta e società di gestione del fondo che la detraeva), a gettito nullo, ad una operazione posta "fuori campo", ugualmente irrilevante dal punto di vista del gettito.

Per quel che concerne le imposte di registro, ipotecarie e catastali, invece, bisogna rilevare che, anche con la legislazione che si intende modificare, le stesse erano già versate in misura fissa, essendo comunque legate all'atto di registrazione delle cessioni assoggettate ad IVA.

In termini di cassa, le disposizioni comportano sul bilancio dello Stato i seguenti effetti:

2010	2011	2012	2013
0	-4,4	-2,5	-2,5

in milioni di euro

Comma 12 (Misure a favore della riscossione dell'INPS)

La presente proposta è volta a rendere più efficace l'azione di recupero dei crediti contributivi accertati a far tempo dal 1° gennaio 2004 consentendo all'Istituto di provvedere all'iscrizione a ruolo, relativamente al periodo 2010-2012 senza dover provvedere alla riscossione attraverso modalità meno incisive.

In questo modo l'Istituto può recuperare in tempi ristretti importi di circa 600 milioni di euro. Si può ragionevolmente ipotizzare un profilo temporale di recupero in quattro anni a decorrere dal 2011, per un importo pari a circa **150 milioni di euro annui.**

Articolo 39 – Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Commi da 1 a 3: La norma proroga al **15 dicembre 2010** il termine di scadenza della sospensione già concessa per il periodo dicembre 2009 – giugno 2010 dei versamenti tributari e contributivi

dei contribuenti dei comuni del cratere fino per i soli lavoratori autonomi, imprese individuali e soggetti societari con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

Gli effetti finanziari sui tre saldi relativi alla sospensione infrannuale dei versamenti contributivi sono pari a **3 milioni per l'anno 2010**.

Comma 4: autorizza la spesa di 10 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma del 6 aprile 2009

Articolo 40 (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

La proposta normativa concede la possibilità alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare l'aliquota o esentare dall'imposta IRAP le nuove iniziative produttive, mediante investimenti in nuovi beni strumentali.

Ai fini della stima per determinare gli effetti di gettito conseguenti l'entrata in vigore della normativa proposta sono state considerate come nuove iniziative imprenditoriali i nuovi contribuenti passivi IRAP. La stima di tale numerosità è stata determinata confrontando i nuovi soggetti passivi IRAP tra il periodo d'imposta 2006 e 2007, conseguentemente si è ipotizzato che tale flusso sia costante nel periodo di vigenza della norma.

Si sottolinea come la norma agevolativa sia rivolta alle nuove iniziative produttive, da cui è ragionevole ritenere che la norma sia fruibile anche da soggetti già in attività che avviano, ad esempio, un nuovo stabilimento in una delle menzionate regioni.

Utilizzando il modello previsionale IRAP, nell'ipotesi massima che tutte le regioni indicate esentino totalmente dall'IRAP le nuove iniziative produttive, si stima una perdita di gettito teorica di circa 287 milioni di euro per il 2011, di circa 442 milioni di euro per il 2012 e di circa 597 milioni di euro per il 2013.

Tuttavia, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle regioni interessate è chiaramente subordinata all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei propri bilanci.

Pertanto, l'effetto complessivo per la finanza pubblica è neutrale.

Articolo 41(Regime fiscale di attrazione europea)

Le norme proposte dispongono una parziale autolimitazione della sovranità impositiva da parte dello Stato italiano, favorendo la circolazione di sottosistemi giuridici all'interno dell'Unione Europea.

E' infatti previsto che le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere l'applicazione - in alternativa alla normativa fiscale italiana - delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato Europeo. La scelta deve essere esercitata comunque nell'ambito della "comunità giuridica" costituita dagli Stati membri della UE. A tal fine, l'impresa europea deve interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di rulling di standard internazionale già prevista dall'articolo 8 del d.l. n. 269 del 2003.

Ai fini della stima per determinare gli effetti di gettito conseguenti l'entrata in vigore della normativa proposta sono state considerate le nuove attività economiche intraprese da contribuenti società di capitali, enti commerciali e non commerciali non residenti (selezionati in base alla natura giuridica), stimati in circa 300 unità annue mediante abbinamento delle dichiarazioni dei redditi relative alle ultime due annualità disponibili. Si ritengono pertanto escluse dalla applicazione della normativa in oggetto le imprese residenti.

Secondo questa metodologia, l'imposta IRES corrispondente è risultata pari a circa 16 milioni di euro: ipotizzando che il positivo accoglimento del rulling e l'applicazione delle normativa tributaria estera comporti la riduzione del 50% della imposta IRES corrispondente, la perdita di gettito annua è pari a circa 8 milioni di euro il primo anno, 16 milioni di euro il secondo e 24 milioni di euro il terzo anno di applicazione.

Ai fini della presente stima si assume altresì che la prevista procedura di rulling di standard internazionale alla Amministrazione finanziaria sia efficace nel contrastare o comunque dissuadere eventuali comportamenti opportunistici o potenzialmente elusivi.

Di cassa, in milioni di euro, la perdita di gettito - ipotizzando l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2010 - è la seguente:

CASSA	2011	2012	2013
Gettito	- 14	- 22	- 30

In milioni di euro

Articolo 42 - reti di imprese

Il comma 2 prevede che alle imprese appartenenti alle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. I predetti vantaggi rientrano negli interventi agevolativi già previsti dalla vigente legislazione applicabile alle imprese aderenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. **Pertanto la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica**

Articolo 43 – Zone a burocrazia zero.

La presente disposizione è volta ad agevolare le nuove iniziative produttive in alcune zone del meridione d'Italia, da istituirsi con d.P.C.M, con semplificazione della necessaria attività procedimentale. E' posta, altresì, una priorità alle iniziative di sicurezza del territorio ricompreso in tali zone da parte delle Prefetture. **La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Articolo 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

La disposizione estende temporalmente la norma vigente (articolo 17 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008) relativa al regime agevolato per favorire il rientro, nell'arco dei 5 anni successivi a quello di entrata in vigore del decreto dei docenti e dei ricercatori residenti all'estero.

In sede di Relazione Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge 185/2008 citato non è stato ascritto alcun effetto in termini di gettito; in ogni caso si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti rispetto al gettito attuale.

Articolo 45 – Abolizione obbligo ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi

La disposizione elimina l'obbligo per il Gestore del Servizio Elettrico di ritirare dal mercato i certificati verdi in esubero rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, corrispondendo un prezzo calcolato in base al prezzo medio riconosciuto negli anni precedenti. Non ci sono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 46 – Rifinanziamento del fondo infrastrutture

La disposizione è finalizzata a rendere utilizzabili le risorse derivanti da mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, entro il 31 dicembre 2006, sulla base di norme speciali e con oneri di

ammortamento a totale carico dello Stato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultino interamente non erogati ai soggetti beneficiari e in relazione ai quali non siano stati aggiudicati i relativi contratti di appalto dei lavori.

A tal fine è previsto che i predetti beneficiari e la Cassa Depositi e Prestiti devono comunicare, entro il termine perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i dati richiesti relativi ai mutui. I soggetti beneficiari inadempienti saranno responsabili in caso di mancata o ritardata comunicazione.

Sulla base del disposto normativo e di appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze i predetti mutui saranno revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. In proposito la stessa disposizione stabilisce che il CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, destinerà le risorse rivenienti da tale operazione alla prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche con priorità al finanziamento del MOSE. Le modalità di attuazione dell'articolo sono rimesse ai citati decreti del Ministro dell'economia e finanze.

Il numero dei mutui interessati dalla norma e l'ammontare delle risorse che si renderanno disponibili potrà essere conosciuto solo a seguito delle comunicazioni della CDP e degli enti beneficiari, le quali dovranno pervenire entro il predetto termine perentorio di 45 giorni. Sulla base di stime preliminari può essere indicato un importo non inferiore a circa 635 milioni di euro.

L'attuazione della disposizione non comporta nessun onere aggiuntivo per l'erario in quanto non modifica le coperture di bilancio dei mutui in discorso e non determina nessun onere o penale a carico dello Stato e/o dei soggetti beneficiari.

Articolo 47 – Concessioni autostradali

L'articolo 47, comma 1, lettera b), sostituendo il comma 3-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge n. 59/2008, fissa il termine del 30 settembre 2010 per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero da parte di ANAS, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il bando deve prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del concessionario, di 70 milioni di euro a partire dalla data dell'affidamento (2011) e fino a concorrenza del valore di concessione. Nella determinazione del valore di concessione vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura, pari a 568 milioni di euro, come di seguito specificato.

Seppure la norma prevede versamenti all'entrata annui per 70 milioni di euro a decorrere dal 2011 fino alla concorrenza del valore della concessione, i relativi effetti si registrano solo sul Saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, mentre in termini di indebitamento netto l'effetto positivo si rileva interamente nell'anno dell'affidamento del contratto "di competenza economica" in cui sorge l'obbligo giuridico del nuovo concessionario ovvero nel 2011.

DATI SULLA RIVALUTAZIONE BRENNERO

La società Autostrada del Brennero ha ricevuto da Anas, a partire dal 1975, contributi in conto capitale per un valore di circa 46,3 milioni di euro.

Al fine di valutare il valore al 2010 di tali erogazioni, effettuate nel periodo 1975 - 2005, è stato seguito in seguente approccio metodologico:

1. ogni singola erogazione è stata capitalizzata, a partire dall'anno in cui è avvenuta, fino al 2005 (anno dell'ultima erogazione);
2. per ogni anno tra il 1975 e il 2005 è stato assunto che lo Stato abbia finanziato ogni erogazione al costo medio sostenuto per i finanziamenti pubblici di durata annuale (media dei rendimenti dei BOT a 1 anno emessi nell'anno in esame);
3. il montante al 2005 di tutte le erogazioni, capitalizzato al tasso dei BOT annui di periodo, risulta pari a circa 489,7 milioni di euro;
4. tale valore è stato ulteriormente capitalizzato fino al 2010; il tasso di interesse utilizzato è stato l'IRS a 5 anni maggiorato di uno spread pari a 1 punto percentuale (tasso completo = 3,81%); tale scelta è stata individuata quale miglior approssimazione del costo - opportunità che Autostrada del Brennero non ha sopportato negli anni 2006 - 2010.
5. Il montante al 2010 risulta pertanto pari a circa 568,7 milioni di euro.

Effetti sui saldi:

(in milioni)

intervento	2010	2011	2012	2013	Anni successivi
Art. 47 Brennero: valore concessione EFFETTI SUL FABBISOGNO E SNF	-	70	70	70	70
Art. 47 valore concessione EFFETTO MINIMO SU INDEBITAMENTO		568			

Comma 2,

le lettere a), b) e d) non comportano effetti sui saldi.

lettera c) La disposizione prevede l'esenzione fiscale - attualmente prevista per gli accantonamenti

al Fondo destinato al rinnovo delle infrastrutture del Brennero (Fondo ex lege n. 449/97), da utilizzare esclusivamente al termine della concessione – dell'utilizzo dei predetti accantonamenti.

Tale estensione potenzialmente determina effetti negativi di gettito legati, in base alla vigente legislazione, al momento dell'utilizzo del fondo e all'eventuale sopravvenienza attiva che si verrebbe a generare nel caso in cui il Fondo risultasse superiore al valore degli investimenti realizzati dalla stessa società concessionaria Autostrade del Brennero S.p.A..

Tuttavia, a prescindere dalla eventualità che si verificano tali fattispecie, rileva il fatto che le previsioni di entrata del bilancio dello Stato, chiaramente, non scontano i potenziali effetti legati a tali fattispecie. **Pertanto, la norma in esame non determina variazioni rispetto alle previsioni di entrata iscritte in bilancio.**

Comma 3. La proposta normativa tende a fornire l'interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per effetto della quale sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. **La norma in questione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Articolo 50 – Censimento

La disposizione regola gli adempimenti necessari all'espletamento delle operazioni censuarie relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, richiesto a livello comunitario dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit.

Tali attività richiedono il coinvolgimento di numerosi organi di censimento e la necessità per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per gli altri organi di censimento di doversi avvalere, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, di personale selezionato con forme flessibili di lavoro.

Per tali finalità è previsto un onere complessivo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

Il comma 3 prevede, in analogia anche a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto legge 135 del 2009 l'esclusione per gli enti territoriali affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, delle spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Tale disposizione non comporta effetti finanziari diretti.

Il comma 4, sempre in analogia alle precedenti disposizioni disciplinanti i censimenti permette all'ISTAT e agli enti affidatari di avvalersi di forme contrattuali flessibili per far fronte alla particolarità delle attività connesse allo svolgimento del censimento.

I commi 6 e seguenti consentono all'ISTAT di dare tempestivo avvio alle operazioni necessarie per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, in attesa dell'adozione, ai sensi dell'art.17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento di esecuzione. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo esplicitamente prevista la copertura degli oneri derivanti e dalle attività previste dal Regolamento di esecuzione emanando attraverso gli stanziamenti previsti dall'art. 17, comma 5 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009, n. 166.

Effetti sui tre saldi

Anni	2011	2012	2013
	200	277	150

Articolo 51 -Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale

L'articolo in esame prevede (commi da 1 a 5) la possibilità di installazione di piccoli impianti per la distribuzione di gas naturale per autotrazione. Trattasi, quindi, esclusivamente di norme finalizzate alla semplificazione ed alla facilitazione degli approvvigionamenti.

Al comma 6 viene disposto che i consumi destinati ai piccoli impianti per la distribuzione siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili (più gravose rispetto a quella per carburazione); il fenomeno è limitato e produrrà quindi un incremento di gettito di non rilevante entità.

Pertanto, non si ascrivono effetti sul gettito erariale.

Articolo 52 - Fondazioni bancarie

La proposta in oggetto ha natura di interpretazione autentica della norma di cui all'oggetto che si è resa necessaria al fine di ristabilire la certezza giuridica circa il potere di vigilanza attribuito dalla legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli enti di cui alla lettera c), primo comma, del d. lgs. N. 153/99 e come tale non avrà nessun impatto sul bilancio dello Stato.

Articolo 53 (Contratto di produttività)

La disposizione non appare quantificabile, in considerazione della indeterminatezza della norma medesima.

comma 2 (decontribuzione salari di secondo livello)

La disposizione è diretta a prevedere per l'anno 2011 sgravi contributivi sulla quota di retribuzione corrispondente alle erogazioni di secondo livello. Tali benefici contributivi sono concessi nei limiti finanziari di 650 mln di euro per l'anno 2011 a valere su risorse già disponibili e programmate a tali fini ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della predetta legge n. 247/2007 nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 54 - EXPO

Al comma 1, in linea con il dettato normativo dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, viene stabilito che, ai fini della prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008* e successive modifiche e, in particolare, dall'articolo 1, comma 3 (opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE), nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria dello Stato, pari al 40%, una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate da citato articolo 14, comma 1, destinate, con il predetto DPCM del 22 ottobre 2008 e successive modifiche, al finanziamento delle opere necessarie indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPCM per le quali la stessa società assume la veste di soggetto aggiudicatore. Tali risorse ammontano, allo stato, a circa 800 milioni di euro e, conseguentemente, la quota massima da destinare agli scopi previsti dalla disposizione sarebbe di circa 32 milioni.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto:

- i finanziamenti previsti nel citato piano finanziario sono comprensivi di IVA, che la Società può recuperare, determinandosi quindi risorse eccedenti rispetto al fabbisogno che possono essere destinate alle finalità previste dalla norma;
- la disposizione prevede che debba essere comunque assicurato l'integrale finanziamento delle opere.

Il comma 2 dispone che i contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le restanti disposizioni hanno natura procedimentale.

Articolo 55 Disposizioni finanziarie urgenti**Commi 1 e 2 : differimento del versamento dell'acconto IRPEF periodo di imposta 2011 e 2012.**

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012, con un effetto di minori entrate per l'anno 2011 fino ad un massimo di 2.300 milioni di euro e per l'anno 2012 fino ad un massimo di 600 milioni di euro.

Sul bilancio dello Stato, tenuto conto che la riduzione dell'acconto determina un effetto positivo in sede di saldo per l'anno successivo, si hanno i seguenti effetti:

	2011	2012	2013
Acconto 2011	-2.300		
Saldo 2011		2.300	
Acconto 2012		-600	
Saldo 2012			600
T O T A L E	-2.300	1.700	600

Comma 3 La disposizione autorizza la spesa di **30.000.000** di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n. 78/2009 atteso che la stessa relazione si riferisce ad un importo previsto per l'anno 2009 determinato su cinque mesi analogamente al periodo previsto dalla disposizione in esame per l'anno 2010. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato, alla relativa ripartizione si provvede con apposito DPCM.

Inoltre, viene previsto per il solo anno 2010 il rifinanziamento per un importo pari a **53 milioni di euro delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate.**

Comma 4 : si prevede l'integrazione del fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di **18,5** milioni di euro per l'anno 2010 finalizzata alle manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia.

Comma 5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 è integrato di **320 milioni di euro per l'anno 2010**.

Comma 6: Si prevede l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di **1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno 2012**, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

E' previsto, infine, la riduzione dell'accantonamento di tabella A già finalizzato ai censimenti.

Articolo 56 Norma di copertura

La norma individua i maggiori oneri recati dal provvedimento, che per quanto riguarda il quadriennio 2010-2013, sono quantificati rispettivamente in 1.007,7 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,57 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 674,27 milioni di euro per il 2013. I suddetti oneri sono parzialmente fronteggiati, rispettivamente:

- quanto a 908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012 e a 597,222 milioni di euro per il 2013, con utilizzo delle maggiori entrate recate dal provvedimento;
- quanto a 99,662 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese del medesimo provvedimento e a 77 milioni di euro per il 2012 e il 2013, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente.

Le restanti risorse finanziarie recate dal provvedimento, quantificate in 83,8 milioni per il 2010, 14.295,2 milioni per il 2011, 24.936 milioni per il 2012 e 23.968,7 milioni per il 2013, sono destinate al miglioramento del saldo netto da finanziare a legislazione vigente

All. 1)
Trasferimenti a Regioni a statuto ordinario - Art. 6,
comma 20, e art. 14, comma 2

Dati in milioni di euro

L. 59/97 - Federalismo amministrativo	
Trasporto pubblico locale art. 9, DL 422/97	1.181
Trasporto pubblico locale art. 8, DL 422/97	42
Mercato lavoro	35
Polizia amm.va	0
Incentivi imprese	674
Protezione civile	6
Serv. Maregrafico	7
Demanio idrico	3
Energia e miniere	2
Trasporti	10
Invalidi civili	8
Salute umana	174
Opere pubbliche	51
Agricoltura	249
Viabilità	493
Ambiente	249
Totale L. 59/97 (art 6, comma 20)	3.186
Rimborso tasse automobilistiche	40
Difesa incendi	8
Borse di studio	90
Contratti TPL	150
Politiche sociali	150
Lavoro disabili	42
Procreazione assistita ed altro Salute	10
Prestiti d'onore	76
Lotta all'inquinamento	41
Fondo affitti	110
Fondo politiche per la famiglia	130
Consiglieri di parità	2
Turismo	21
Edilizia residenziale agevolata (2)	350
Sostituzione autobus (2)	167
Fondo non autosufficienze (3)	400
Fondo occupazione	190
Edilizia sanitaria pubblica (4)	800
TOTALE (art 14, comma 2)	5.963
Totale al netto TPL art. 9	4.782


- (1) Art. 9, DL 422/97 da fiscalizzare dal 2011 (ai sensi LF 2008).
- (2) Limiti d'impegno decrescenti
- (3) Non rifinanziato per il 2012
- (4) Nel 2012 pari a 1.800 milioni

Allegato n. 2

**Articolo 12, commi da 1 a 6 – Revisione del regime delle decorrenze del pensionamento
Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo**

La disposizione è diretta a prevedere sia per il pensionamento anticipato sia per il pensionamento di vecchiaia ordinario il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti per i lavoratori autonomi.

Sul piano degli effetti finanziari la disposizione comporta nel complesso economie stimabili in 360 mln di euro per l'anno 2011, 2.600 mln di euro per l'anno 2012 e 3.500 mln di euro per l'anno 2013. In termini di riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al pil, dalle valutazioni sotto rappresentate emerge, per effetto della norma in esame, una riduzione di circa 0,2 punti percentuali dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL dal 2013 fino a oltre il 2030, per poi attestarsi a 0,1 punti percentuali fino al 2040.

Spesa in % del PIL sotto differenti ipotesi normative**Revisione del regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato**

Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base elaborato coerentemente al quadro macroeconomico della RUEF 2010 che adotta le previsioni demografiche elaborate dall'Istat – scenario centrale.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(valori espressi in milioni di euro)		SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO					
art	comma	DISPOSIZIONI	e/s	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	2	Sospensione azioni esecutive	S C												
	3	Recupero anticipazioni di sicurezza	S C												
	4	Acquisti centralizzati	S C												
	5-12	Trasfusione spolia amministrativa	S C	250,00	-600,00	-600,00	-600,00	250,00	-600,00	-600,00	-600,00	250,00	-600,00	-600,00	-600,00
	15	Terzera sanitaria	S K	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	16	Ricerca digitale	S K												
	1-6	Revisione del regime delle decorrenze per pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato	S C												
12	7-9	Bionuscita pro - rata anziana contributiva maturata dal 2011	S C	100,00	-360,00	-1.200,00	-1.200,00	100,00	-360,00	-2.600,00	-3.500,00	100,00	-360,00	-2.600,00	-3.500,00
	10	Istituzione casellario assistenza INPS	S C												
13	1-5	PATTO STABILITA' INTERNO Regioni	S C												
	1a	PATTO STABILITA' INTERNO Comuni	S C												
	1d	PATTO STABILITA' INTERNO Province	S C												
	1c	Regioni Statuto Speciale	S C												
	1b	trasferimenti statali a regioni a statuto ordinario	S C	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	2	trasferimenti correnti province	S C	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	0,00	-300,00	-500,00	-500,00
	2	trasferimenti correnti comuni	S C	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7	Assunzione personale enti territoriali	S C												
	13	Contributo comuni	S C	200,00											
	14	Roma capitale	S K	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	17	versamento comune Roma	C												
CAPO IV - Entrate non fiscali															
15	1	Pedaggio rete autostradale ANAS	e	83,00	200,00	315,00	315,00	83,00	200,00	315,00	315,00	83,00	200,00	315,00	315,00
	2	sovrazioni	e	45,00	320,00	320,00	320,00	45,00	320,00	320,00	320,00	45,00	320,00	320,00	320,00
	3	riduzioni conto capitale	e extr	83,00	200,00	315,00	315,00								
	4	riduzioni parte corrente	S C	-45,00	-308,80	-308,80	-308,80								
TITOLO II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA															

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valori espressi in milioni di euro)		SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO						
art	colonna	DISPOSIZIONI	e/s	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
39		Abruzzo	e													
		Abruzzo - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	c	3,00				3,00								
39	1-3	contributi (maggiore interesse)	e													
39	4	contributi (maggiore interesse)	c					3,00								
39	4	contributi (maggiore interesse)	e													
39	4	contributi (maggiore interesse)	c					10,00								
TITOLO III - SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE																
47	1	Adeguamento canonici di concessione autostradale	e		70,00	70,00	70,00									
50	1	Adeguamento canonici di concessione autostradale	e													
		Contributi (maggiore interesse)	c													
		Contributi (maggiore interesse)	e													
		Contributi (maggiore interesse)	c													
16	1	Dividendi società statali - istituzione fondo pagamento interessi debito pubblico	e													
17		Partecipazione Italiana a nuova società salvaguardia euro	s	20,00				20,00								
55	1	Strade sicure	s	30,00				15,20								
55	1	Professionizzazione forze armate	s	53,00				27,00								
55	2	500 anniversario unità d'Italia	s	18,50				18,50								
55	7	Tabella A	s													
55	3	Fondo Ispe	s	0,00	1.700,00	250,00	0,00	0,00	1.700,00	250,00	0,00	0,00	1.700,00	250,00	0,00	
55	5	Divisioni di pace	s	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE	e	433,00	270,00	385,00	385,00	478,00	590,00	705,00	705,00	278,00	1.088,00	635,00	635,00	
		TOTALE SPESE	s	740,02	-8.795,31	-13.905,64	-14.825,94	682,32	-7.908,27	-14.860,95	-16.985,03	662,32	-7.958,27	-14.890,95	-16.975,03	
		SALDO		307,02	-9.065,31	-14.290,64	-15.210,94	204,32	-8.498,27	-15.565,95	-17.690,03	384,32	-9.046,27	-15.525,95	-17.610,03	
		entrate tributarie e contributive (*)		415,00	5.246,80	10.662,20	8.774,60	415,00	3.676,80	9.786,20	7.698,60	415,00	3.006,80	9.456,20	7.368,60	
		SALDO FINALE		107,98	14.312,11	24.952,84	23.985,54	210,68	12.175,07	25.352,15	25.388,63	30,68	12.053,07	24.982,15	24.978,63	

(*) vedere apposito prospetto entrate

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		saldo netto da finanziare					saldo di cassa					indebitamento netto					
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva																	
18	Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Aggiornamento del catasto	0	183	104	104	0	183	104	104	0	183	104	104	0	183	104	104
21	Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate	0	627,5	836,7	836,7	0	627,5	836,7	836,7	0	627,5	836,7	836,7	0	627,5	836,7	836,7
22	Aggiornamento dell'accertamento sanietico	0	741,2	1208,8	1374,7	0	741,2	708,8	814,7	0	741,2	708,8	814,7	0	741,2	708,8	814,7
23	Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"	0	1000,0	660,0	660,0	0	1000,0	100,0	100,0	0	1000,0	100,0	100,0	0	1000,0	100,0	100,0
24	Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"	0	1433,1	1485,0	1526,3	0	1433,1	1485,0	1526,3	0	1433,1	1485,0	1526,3	0	1433,1	1485,0	1526,3
25	Contrasto di interessi	354,5	755,5	559,1	-167,7	354,5	755,5	559,1	-167,7	354,5	755,5	559,1	-167,7	354,5	755,5	559,1	-167,7
26	Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento	0	650,8	414,7	414,7	0	650,8	414,7	414,7	0	650,8	414,7	414,7	0	650,8	414,7	414,7
27	Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie al fine del contrasto alle frodi	0	191,5	0	0	0	191,5	0	0	0	191,5	0	0	0	191,5	0	0
28, c. 1	Contrasto alla microevasione massiva	0	100	66	66	0	100	66	66	0	100	66	66	0	100	66	66
28, c. 2	Centralizzazione delle attività di controllo ed accertamento realizzati con modalità telematiche	0	1000	1320	1320	0	1000	1320	1320	0	1000	1320	1320	0	1000	1320	1320
29, c. 1-6	Potenziamento dei processi di riscossione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, c. 7	Limitazione della responsabilità amministrativa dei funzionari in sede di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e transazione fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (riduzione dotazioni bilancio)	0	700	2.100	1.900	0	700	2.100	1.900	0	700	2.100	1.900	0	700	2.100	1.900
32	Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi	0	39,3	29	29	0	39,3	29	29	0	39,3	29	29	0	39,3	29	29
33	Stock options ed emolumenti variabili	9,5	10,4	10,4	10,4	9,5	10,4	10,4	10,4	9,5	10,4	10,4	10,4	9,5	10,4	10,4	10,4
34	Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con gli operatori finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 1-3	Inibitoria ad usufruire di prestazioni sociali agevolate per i soggetti nei cui confronti siano stati definitivamente accertati comportamenti evasivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 4	Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 5	Potenziamento dei servizi telematici	0	30	30	30	0	30	30	30	0	30	30	30	0	30	30	30
38, c. 6	Misure in materia di circolazione del codice fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 7-8	Misure a favore dei pensionati in tema di conguagli fiscali e di rateazione del canone IRI ed altri tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 9	Sospensione in sede giudiziale della riscossione	51	103	103	103	51	103	103	103	51	103	103	103	51	103	103	103
38, c. 10	Misure a favore della riscossione degli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Semplificazione all'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale effetti maggiori entrate tributarie		415,0	7.565,2	8.986,7	8.207,1	415,0	5.325,2	7.780,7	6.801,1	415,0	5.325,2	7.780,7	6.801,1	415,0	5.325,2	7.780,7	6.801,1
Norme INPS																	
30	Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, c. 12	Misure a favore della riscossione dell'INPS	0	0	0	0	0	150	150	150	0	150	150	150	0	150	150	150
Totale maggiori entrate contributive		0	0	0	0	0	670	330	330	0	670	330	330	0	670	330	330

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		saldo netto da finanziare					saldo di cassa					indebitamento netto				
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva																
	Totale maggiori entrate tributarie e contributive	415,0	7.565,2	8.986,7	8.207,1	415,0	5.995,2	8.110,7	7.131,1	415,0	5.325,2	7.780,7	6.801,1			
38, c. 11	Modifica alla tassazione per gli enti privati di previdenza ed assistenza obbligatoria	0	-4,4	-2,5	-2,5	0	-4,4	-2,5	-2,5	0	-4,4	-2,5	-2,5			
40	Fiscaltà di vantaggio per il Mezzogiorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Regime fiscale di attrazione europea	0	-14	-22	-30	0	-14	-22	-30	0	-14	-22	-30			
44	Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	Concessioni autostradali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	Contratto di produttività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	riduzione assegni IRPEF	0	-2.300	1.700	600	0	-2.300	1.700	600	0	-2.300	1.700	600			
	Totale effetti minori entrate tributarie e contributive	0,0	-2.318,4	1.675,5	567,5	0,0	-2.318,4	1.675,5	567,5	0,0	-2.318,4	1.675,5	567,5			
	Totale generale	415,0	5.246,8	10.662,2	8.774,6	415,0	3.676,8	9.786,2	7.698,6	415,0	3.006,8	9.456,2	7.368,6			

Valori espressi in milioni di euro